

Da: Finanze COM <com_finanze@camera.it>
Inviato: martedì 30 aprile 2024 14:46
A: avvocato@studiotributariovillani.it
Oggetto: Sua audizione su schema DLGS in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione
Allegati: Dossier Studi.pdf; Testo.pdf

Gentile avvocato,
facendo seguito ai contatti intercorsi, Le confermiamo l'interesse della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati a svolgere la Sua audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto n. 152).

L'audizione, che dovrebbe durare complessivamente mezz'ora e che può essere svolta anche in videoconferenza, si svolgerebbe mercoledì 8 maggio prossimo, intorno alle ore 15, e coinvolgerà contemporaneamente anche il prof. avv. Simone Labonia (335 6285752s.labonia@studiolegalelabonia.it)

Al fine di lasciare adeguato spazio ad eventuali domande dei deputati e alla Sua replica, La preghiamo di prevedere un intervento della durata di cinque/sei minuti circa.

Le daremo conferma dell'orario e di tutti gli ulteriori dettagli non appena avremo definito il calendario complessivo delle audizioni di quella giornata.

Alleghiamo il testo del provvedimento e il dossier predisposto dagli Uffici della Camera.

RingraziandoLa per la disponibilità, inviamo cordiali saluti.

*Segreteria della VI Commissione Finanze
Camera dei deputati
tel. 06.6760.3666 - 3435
com_finanze@camera.it*

dossier

XIX Legislatura

29 aprile 2024

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia
di riordino del sistema nazionale
della riscossione

Atto del Governo n. 152

Ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 278



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 152

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0057.docx

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Pianificazione annuale dell'attività di riscossione</i>)	14
Articolo 2 (<i>Adempimenti dell'Agente della riscossione</i>)	16
Articolo 3 (<i>Discarico automatico o anticipato</i>).....	17
Articolo 4 (<i>Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti</i>).....	21
Articolo 5 (<i>Riaffidamento dei carichi</i>).....	23
Articolo 6 (<i>Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione</i>)	28
Articolo 7 (<i>Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione</i>)	35
Articolo 8 (<i>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2025</i>)	37
Articolo 9 (<i>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024</i>)	40
Articolo 10 (<i>Norme di coordinamento e abrogazione</i>).....	43
Articolo 11 (<i>Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione</i>)	46
Articolo 12 (<i>Dilazione del pagamento</i>)	49
Articolo 13 (<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>)	54
Articolo 14 (<i>Coobbligati solidali</i>).....	56
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo</i>).....	58
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	64
Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>)	66

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo **recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione** (AG. 152) dà attuazione all'articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, **recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione**.

Nell'analisi tecnico-normativa e nell'analisi d'impatto della regolamentazione il Governo descrive quali sono gli obiettivi della riforma.

In particolare, secondo quanto indicato nei principi di delega, le riforme introdotte dal presente atto del Governo si rendono necessarie per abbandonare un impianto vetusto, nel quale gli enti pubblici creditori erano contrapposti al soggetto privato (in prevalenza di promanazione bancaria) incaricato dell'attività di riscossione, al fine di ottenere considerevoli anticipazioni finanziarie in attesa di recuperare i crediti pubblici posti in riscossione. Tali anticipazioni venivano restituite solo dopo molto tempo e, comunque, nei soli casi in cui dopo molteplici tentativi di riscossione non andati a buon fine (tutte le azioni astrattamente possibili, indipendentemente dalla relativa efficacia), non fosse stato possibile incassare alcunché. Nel tempo la portata del c.d. "obbligo del non riscosso come riscosso" è stata fortemente attenuata con correttivi vari (fino ad arrivare all'abolizione dello stesso obbligo nel 1999, in sede di prima riforma effettiva del sistema (d.lgs. n. 37/1999, d.lgs. n. 46/1999 e d.lgs. n. 112/1999), ma è rimasta sostanzialmente inalterata la previsione in base alla quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine) nonostante tale impianto sia da tempo superato in ragione dell'affidamento all'Agente della riscossione nazionale di tale attività.

L'intendimento della riforma, già evidenziato nei principi di delega (descritti in calce) è quello di superare un assetto nel quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine). Ciò, nonostante sia pressoché impossibile, oltre che contrario al principio di economicità dell'azione amministrativa, tentare di dare corso, per tutte le posizioni debitorie, ad azioni di riscossione coattiva configurabili soltanto in astratto, con il risultato di rendere necessarie reiterate proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione medesimo.

Da tale assetto normativo sono derivate gravi criticità anche in termini di accumulo negli anni di crediti di fatto inesigibili nelle contabilità degli enti creditori e, anche per porre rimedio a tale fenomeno, sono state nel tempo varate diverse forme di definizione agevolata dei carichi di ruolo che, da un lato, hanno reso necessari ulteriori differimenti dei termini di presentazione delle comunicazioni di

inesigibilità e, dall'altro, hanno, comunque, inciso in misura limitata sulla cospicua giacenza di partite creditorie pregresse. Una riforma *pro futuro* si interseca comunque anche con la necessità la possibilità di dare effettivamente corso anche allo scioglimento del nodo dello smaltimento del magazzino dei carichi pregressi, rispetto alla quale si prevede l'introduzione di una specifica disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute in tali carichi.

Lo schema in esame è composto **di 17 articoli**.

Gli **articoli da 1 a 10** ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare l'**articolo 1** dispone espressamente **la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate. L'**articolo 2** definisce espressamente quali sono gli **adempimenti** che, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, sono a carico dell'agente della riscossione. L'**articolo 3** prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento **delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025** e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'**articolo 4** prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, **escludendo temporaneamente dal discarico automatico** – a specifiche condizioni - **le quote** affidate dal 1° gennaio 2025 **per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi** (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ecc.). L'**articolo 5** reca **la disciplina del riaffidamento dei carichi**. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'**articolo 6** introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo.

In sintesi si disciplina la **verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità **dell'azione di recupero dei crediti** affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione **rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale** introdotta all'articolo 1; **gli adempimenti dell'Agente della riscossione** sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché **i termini, e le modalità dell'azione** stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a

controllo; - la **disciplina dell'atto di contestazione all'agente della riscossione** nonché le modalità di definizione della controversia.

L'**articolo 7** è volto a **istituire una commissione** che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del **magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione** e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il **discarico di tutto o parte** del predetto magazzino.

Gli **articoli 8 e 9** prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non rimosse, **riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**, affidate all'agente della riscossione **a decorrere dal 1° gennaio 2025** (articolo 8) nonché quelle affidate **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima.

L'**articolo 10** prevede l'**abrogazione** di alcune norme in materia di **discarico per inesigibilità**, di **controllo dell'attività di riscossione**, di **Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo**, di **termini** di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa.

Gli **articoli da 11 a 15** contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.

In particolare l'**articolo 11** stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di tutte le **soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni**.

L'**articolo 12** modifica le disposizioni in materia di **dilazione del pagamento** di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

L'**articolo 13** razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. L'intervento è in forma di novella, che introduce nel **decreto legge n. 78/2010** un elenco delle tipologie cui applicare le nuove disposizioni.

L'**articolo 14** dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. La principale delle tre vi introduce **un nuovo**

articolo, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria.

L'**articolo 15, comma 1**, novella l'**articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973**, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all'erogazione. Il **comma 2** novella l'**articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I **commi 4 e 5** contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter.

Infine l'**articolo 16** contiene le disposizioni finanziarie e l'**articolo 17** disciplina l'entrata in vigore.

I principi di delega oggetto di attuazione

L'**articolo 18** reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano:

- **una pianificazione annuale** delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'economia e delle finanze-MEF;
- il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse;
- la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico
- la **revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione**;
- la determinazione dei **criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo**.

La riforma dovrà prevedere, inoltre, l'incremento dell'utilizzo delle **più evolute tecnologie** e l'**interoperabilità** dei sistemi, la modifica delle **condizioni di accesso ai piani di rateazione**, il progressivo **superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento**.

La delega dovrà altresì essere esercitata per **superare l'attuale separazione** tra l'**Agenzia delle entrate**, titolare della funzione della

riscossione, e l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, soggetto che svolge le attività di riscossione.

L'**articolo 18** stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, ai fini della revisione del sistema nazionale della riscossione, alcuni principi e criteri direttivi specifici (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali).

In particolare al **comma 1, lettera a)**, si stabilisce che debba essere **incrementata l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali**, attraverso una semplificazione che orienti l'attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché **verso obiettivi di risultato**.

Nella Relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 1038 il Governo precisa le motivazioni della misura in esame sottolineando, tra l'altro, che: l'attuale disciplina del servizio di riscossione si presenta estremamente farraginoso e inidoneo a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti pubblici. Del resto, nonostante le parziali modifiche intervenute nel tempo, la disciplina in parola rimane ancora fondamentalmente ispirata a principi appropriati ad un contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell'attività di riscossione coattiva, contesto ormai superato da anni. Il sistema si presenta eccessivamente macchinoso, in quanto impone lo svolgimento di attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo e, in considerazione dell'elevatissimo numero di partite affidate all'agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall'origine), risulta, di fatto, impossibile effettuare per tutti i carichi la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili, anche a prescindere dalla prevedibile efficacia di ciascuna di essa. Il comma 1 dell'articolo 19, del d. lgs. n. 112 del 1999 prevede, invero, attualmente, per le pubbliche amministrazioni che effettuano il controllo delle comunicazioni di inesigibilità e per l'agente della riscossione, una pluralità di adempimenti (comunicazione di avvio del procedimento di controllo/riciesta di documentazione, esame dei documenti trasmessi, contestazione all'agente della riscossione, eventuale assegnazione di un nuovo termine per lo svolgimento di attività di riscossione, esame delle attività svolte e adozione di una nuova decisione dopo la scadenza di tale termine). Senza contare che, tali controlli, pur se esercitati limitatamente alla percentuale del 5% prevista dallo stesso articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, non potranno che interessare comunque un elevatissimo numero di carichi.

Nel corso dell'[audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale](#), il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che nel 2022 si è superato il tetto dei **1.100 miliardi non riscossi, 130-140 milioni di cartelle, 230 milioni di crediti da riscuotere, circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo** e che ciò rappresenta "una montagna evidentemente difficile da gestire".

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso alcune nuove misure, tra le quali **una pianificazione annuale** delle procedure di recupero da

concordare con il MEF, il **discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento**, delle quote non riscosse, **la salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese successivo** a quello di affidamento del carico, nonché **la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione** e la determinazione dei criteri di **individuazione delle quote da sottoporre a controllo**.

Nel dettaglio il nuovo sistema nazionale della riscossione dovrà essere realizzato attraverso:

- 1) la **pianificazione annuale**, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
- 2) il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
- 3) la **possibilità** per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, **di riaffidare in riscossione le somme discaricate**, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali ovvero **di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva** delle predette somme, secondo le procedure riscossione coattiva previste al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;
- 4) la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione;
- 5) la **gestione del processo di recupero coattivo** in conformità alla pianificazione concordata;
- 6) la **tempestiva trasmissione telematica delle informazioni** relative all'attività svolta;
- 7) una **disciplina transitoria** dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

- 8) la **revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione**, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
- 9) **l'individuazione in via tassativa dei casi** in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, **l'obbligo di resa del conto**;
- 10) l'attribuzione al **MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata**, nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:
 - 10.1) per i **crediti tributari erariali**, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente scaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa **tra il 2 per cento e il 6 per cento** delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
 - 10.2) **per i restanti crediti**, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima **del 5 per cento**.

Nella Relazione che accompagna il testo A. C. 1038 il Governo illustra la misura in questi termini: nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia e con riguardo ai crediti tributari erariali, dovranno essere determinati i criteri di individuazione, da parte delle singole amministrazioni, delle quote automaticamente scaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo (es. a campione, anche randomico, ovvero per valore, etc.), in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento, e il potere di stabilire che tale controllo possa essere esercitato anche con modalità esclusivamente telematiche (si tratta, in sostanza, di valutare l'operato di un ente pubblico nazionale, strumentale all'Agenzia delle entrate, dotato di sistemi informativi recanti informazioni di dettaglio sulle procedure svolte e sui risultati conseguiti). Per quanto concerne i restanti crediti, dovranno essere determinati i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima del 5 per cento, lasciando così inalterata l'attuale soglia prevista dall'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999. La differenza delle soglie rispettivamente previste per i crediti tributari erariali e per gli altri trova ragione nella possibilità, per i primi, di procedere con modalità di controllo esclusivamente telematiche e, conseguentemente di verificare in minore tempo un maggior numero di quote.

Con la **lettera b)** si delega il Governo il compito di **assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie** poste in essere dall'amministrazione finanziaria.

La **lettera d)** prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una **stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate**.

A tale proposito si ricorda che la disciplina vigente prevede (articolo 19 del DPR dl 29 settembre 1973, n. 602) che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** ovvero la rateazione prevista ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere **augmentata fino a centoventi rate mensili**.

La **lettera e)** dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) **il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione**, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Il sopra citato procedimento prevede, per l'estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo, la necessità di ricorrere all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta); nella relazione illustrativa tale *iter* viene definito estremamente farraginoso e complesso.

Si ricorda, inoltre, in estrema sintesi che il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute (il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso all'Agenzia delle entrate-Riscossione) mentre la cartella di pagamento è l'atto successivo con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, comuni, ecc.).

Sugli ulteriori principi di cui alla lettera e) si veda il successivo paragrafo.

La lettera h) prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.

Nella Relazione illustrativa il Governo precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l'IVA rendendo l'ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell'IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell'imposta, richiedere il rimborso dell'IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso. In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.

La lettera i) del comma 1 delega il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione.

La lettera l) prevede l'introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera d) non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione concernenti le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In pratica, **in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, la norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE nonché l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.**

Gli ulteriori principi di delega di cui all'articolo 18

Oltre ai principi di delega che trovano immediata attuazione nello schema di decreto legislativo, sono presenti all'articolo 18, ulteriori principi di delega che si ricordano di seguito, principalmente connessi a profili organizzativi dell'attività di riscossione e di integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché in materie di accisa e di regime della riscossione presso gli enti locali.

Con la **lettera c)** si affida al legislatore delegato il compito di **incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi**, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi.

La **lettera e) del comma 1, dell'articolo 18** dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso, tra l'altro:

- 1) **l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione**, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
- 2) **la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione** delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari che non possono, in ogni caso, eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo anche mediante l'introduzione di meccanismi di **cooperazione applicativa** sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

Si ricorda, a tale proposito, che il sopra citato articolo 75-bis prevede, tra l'altro, che decorso inutilmente il termine, l'agente della riscossione, prima di procedere ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

La **lettera f)** prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il **trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate**, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della

riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Sul punto si segnala che il processo di superamento dell'attuale dualismo tra le due Agenzie è stato in parte già affrontato ai **commi 14-23** della legge di bilancio 2022 che hanno introdotto delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione nell'ottica di una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le disposizioni, a tal fine, prevedono che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate e che quest'ultima approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

La **lettera g)** precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera *f)*, il legislatore delegato dovrà garantire la **continuità del servizio della riscossione** attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Il **comma 3** prevede che ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 il Governo debba osservare, unitamente ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla descritta lettera *d)*, due ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

- a) **rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale**, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente) e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
- b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni previste all'articolo in esame **si applicano**, in quanto compatibili, **agli agenti della riscossione degli enti territoriali**.

Articolo 1 ***(Pianificazione annuale dell'attività di riscossione)***

L'**articolo 1** dispone espressamente la **pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di **raggruppamento dei crediti** per codice fiscale; infine prevede che la **pianificazione sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate**.

Più in dettaglio, al **comma 1** si prevede la **pianificazione annuale dell'attività di riscossione** operata dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

Tale attività può essere effettuata secondo procedure effettuabili anche con **logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale**.

La riscossione mediante ruolo è il procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute sia per debiti di natura tributaria che di altra natura (ad es. per multe). Tale tipo di procedimento era stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato, in linea generale dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. L'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 specifica che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi e si distinguono in ordinari e straordinari (i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione).

Si segnala che l'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario, ha stabilito che gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 (relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 e successivi) hanno efficacia esecutiva, in quanto decorso il termine utile per la proposizione del ricorso legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente (cd. accertamento esecutivo). Sin dalla loro emanazione, gli atti assumono la veste di provvedimenti impositivi, di precetto (intimazione ad adempiere) e di titolo esecutivo (che consente di promuovere l'esecuzione forzata, unitamente al precetto), e una volta notificato l'avviso di accertamento il contribuente deve provvedere (entro i termini) al versamento delle somme dovute, senza che sia necessario attendere la notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento alla *governance* della riscossione, si ricorda che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate che ne monitora costantemente l'attività. Esso ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di sottoporre l'ente all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento.

La pianificazione annuale deve essere inserita nell'ambito della **convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate** ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il richiamato articolo 59 dispone che il Ministro delle finanze, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria e in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina **annualmente**, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

Sulla base di detto **documento di indirizzo**, stipulano una **convenzione triennale**, con **adeguamento annuale** per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili; gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La convenzione prevede, inoltre le modalità di verifica dei risultati di gestione; le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia; le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Il comma 2 reca la **clausola** di invarianza finanziaria.

Articolo 2 *(Adempimenti dell'Agente della riscossione)*

L'articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli **adempimenti** che, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, sono **a carico dell'agente della riscossione**, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall'articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Più in dettaglio l'articolo 2, comma 1 prevede che, dal **1° gennaio 2025** l'Agenzia delle entrate-riscossione svolge le attività di riscossione delle, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

- a) la **salvaguardia del credito**, con un **tempestivo** tentativo di **notificazione della cartella di pagamento**, secondo la disciplina ordinaria della notifica delle cartelle (di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), ovvero secondo le disposizioni per le notificazioni digitali da parte della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico**, oppure nel **più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali**;
- b) il tentativo di **notificazione di atti interruttivi della prescrizione** del credito, effettuato con le modalità ordinaria o digitali, già menzionate *supra* alla lettera a);
- c) la gestione delle attività di **recupero coattivo**, conformemente a quanto pianificato annualmente (ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, alla cui scheda si rinvia);
- d) la **trasmissione telematica** all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità – affidate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - dei **flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le **riscossioni effettuate nel mese precedente**.

Il comma 2 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 3 (*Discarico automatico o anticipato*)

L'articolo 3 prevede che le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e che **non sono rimosse** vengano **automaticamente discaricate**, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. In ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.

Più in dettaglio, l'articolo 3 prevede il discarico automatico delle **quote affidate** all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere **dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento**, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disciplina del discarico è frutto di una complessa stratificazione normativa; essa è anzitutto contenuta negli articoli 19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999, che sono stati profondamente modificati dalla legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014) e **che vengono abrogati dall'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo**.

L'articolo 19 concernente le condizioni, i termini, le cause di perdita del diritto al discarico.

In particolare, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, **entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo**, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

La norma disciplina la perdita del diritto al discarico conseguente alla mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario; il tale diritto non viene meno se le irregolarità ed i vizi compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nella procedura esecutiva "non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero". Per le quote oggetto di comunicazione di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, è previsto che il discarico automatico si produce decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della

presentazione della comunicazione, salve, tuttavia, le comunicazioni per le quali l'ente creditore abbia, entro il predetto termine, avviato l'attività di controllo. Viene precisato, inoltre, che i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. Con riferimento al controllo, sono aumentati (dai 30 precedentemente previsti) a 120 giorni i termini entro i quali l'agente deve trasmettere, all'ufficio dell'ente creditore che l'abbia richiesta, la documentazione relativa alle quote per le quali lo stesso ufficio intende esercitare il controllo di merito: il ritardo o l'omissione della messa a disposizione della documentazione comporta la perdita del diritto al discarico della relativa quota. Infine l'ente creditore è tenuto ad adottare, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.

Si rammenta che da ultimo la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022 commi 253-254 dell'articolo 1), è intervenuta sulla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità rimodulando scadenze di presentazione delle domande, riducendone il termine di presentazione.

In particolare è stato eliminato il meccanismo dello "scalare inverso" (secondo cui era previsto prima il controllo dei ruoli più recenti), partendo invece dai ruoli più vecchi: per quelli consegnati negli anni 2000-2005 le comunicazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2028, mentre per i ruoli consegnati successivamente, il termine si riduce progressivamente, per arrivare ad un termine di 11 anni per i ruoli consegnati nel 2021. In sostanza viene abbreviato il periodo complessivo di riferimento per la gestione dei ruoli consegnati dal 2000 al 2022.

Le disposizioni in esame intendono dunque introdurre, **dal 2025**, un meccanismo di **discarico automatico** nel caso di **mancata riscossione in cinque anni** (comma 1). Si tratta di una procedura automatica, senza l'intervento dell'ente creditore.

Ai sensi del comma 2 l'Agenzia delle entrate-riscossione in ogni caso può **trasmettere in qualsiasi momento** all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale (di cui al comma 1), la **comunicazione di discarico anticipato** delle **quote** che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa **ha rilevato**:

- a) la **chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale**;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti**.

Il richiamato articolo 18, al comma 2, prevede che i concessionari della riscossione siano altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi

informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Nel corso dell'audizione svoltasi il [27 febbraio 2024](#) presso la 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha evidenziato alcuni dati sul cosiddetto magazzino fiscale.

Alla data del **31 dicembre 2023**, il valore del **carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione**, dal 1° gennaio 2000, ammontava a circa 1.206,6 miliardi di euro (cfr. tabella 1 in appendice).

L'importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, a parere dell'Agenzia delle entrate appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti). Per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero. Si tratta, in particolare, di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'Autorità giudiziaria. Sono, inoltre, riconducibili a tale voce anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla rottamazione-*quater* (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, disciplinata dalla legge di bilancio 2023), per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato.

Residua il 52 per cento dei crediti (pari circa a 623 miliardi di euro), di cui l'81 per cento (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari.

Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi di euro.

Con riguardo alla **numerosità dei carichi** residui e alla platea dei soggetti debitori (cfr. tabella 2 in appendice) l'Agenzia ha evidenziato che:

- il magazzino residuo è composto da circa 269 milioni di singoli crediti, contenuti in circa 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, e sono mediamente di importo contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti sono di importo inferiore a 1.000 euro;

- i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,4 milioni, di cui 3,5 milioni sono persone non fisiche (società, fondazioni, associazioni, ecc.) mentre i restanti 18,9 milioni sono rappresentati da persone fisiche, di cui 3 milioni con un'attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.) e presentano mediamente un'alta recidività di iscrizione a ruolo: oltre il 50 per cento dei contribuenti è stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti.

Con riguardo alla **vetustà dei crediti** ancora da riscuotere e alla tipologia di ente creditore affidatario (cfr. tabelle 3 e 4 in appendice), l'Agenzia ha rappresentato che:

- solo il 45 per cento del valore residuo del magazzino è stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015, un ulteriore 27 per

cento è stato affidato nel periodo 2011-2015 ed il restante 28 per cento del valore residuo da riscuotere, pari a quasi 336 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di tredici anni;

- per l'85 per cento si tratta di crediti di natura erariale affidati alla riscossione dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del demanio o da altri enti statali (Ministeri, Prefetture, ecc.), per l'11 per cento di crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL, per il 2 per cento di crediti affidati dai Comuni e per il restante 2 per cento di crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali, ecc.).

Con riferimento alle modalità di trattamento del magazzino fiscale si veda anche quanto previsto dall'articolo 7 del presente schema di decreto legislativo e la relativa scheda di lettura.

Si ricorda che nella XVIII legislatura il Governo *pro tempore* aveva presentato al Parlamento una relazione avente ad oggetto i criteri per la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti non riscossi ([Doc. XXVII, n. 25](#)) nel quale sono indicate le cause dell'anomala dimensione del cosiddetto "magazzino".

Tra queste il documento indica innanzi tutto la "**manca di una efficace procedura/prassi di cancellazione di debiti arretrati e ormai inesigibili**" derivante da **una complessa procedura di rendicontazione e controllo modellata in relazione alle ipotesi nelle quali la riscossione era affidata a soggetti privati**.

Ciò comporta che l'agente della riscossione affidatario deve analiticamente dimostrare per ciascun ente creditore e per ciascuna quota affidata, di aver posto in essere ogni azione possibile diretta alla riscossione del credito, al fine di ottenerne la cancellazione e il rimborso delle spese sostenute.

Tali oneri, secondo quanto indicato dal documento sopra citato, si sono rilevati difficilmente sostenibili per l'Agente della riscossione che dovrebbe dimostrare ai circa 13.000 enti creditori di aver esperito ogni tentativo per la riscossione del credito sulla base dei dati delle banche dati disponibili. A ciò si aggiungono le limitazioni alla possibilità di azione esecutiva per l'Agente della riscossione medesimo previsti in particolare dal decreto-legge n. 69 del 2013 che ha, ad esempio, escluso la possibilità dell'Agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare, in varie ipotesi (in particolare se l'immobile è l'unico di proprietà del debitore, ovvero, per immobili diversi da questo, se il debito fiscale del contribuente inferiore a 120.000 euro). Tali limitazioni, secondo il documento medesimo, non trovano riscontro in altri Paesi con ciò rendendo più difficile l'attività dell'Agente della riscossione.

Articolo 4 *(Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti)*

L'**articolo 4**, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all'**articolo 3**, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

Più in dettaglio, l'articolo 4 temporaneamente **esclude dal discarico automatico**, con obbligo di **evidenziazione separata** nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore dall'Agenzia delle entrate-riscossione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*)) dello schema in esame, le **quote affidate** all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 **per le quali:**

- a) al **31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento** risulta **sospesa la riscossione**, ovvero pendono ancora **procedure esecutive o concorsuali**;
- b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi **accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ovvero sono **intervenute dilazioni** (ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca la disciplina generale della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo) o conseguenti all'applicazione di **istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere** al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio** ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la **sospensione della riscossione** per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Ai sensi del **comma 2**, le quote **separatamente evidenziate** sono tuttavia **discaricate** il 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a) a quello di **cessazione della sospensione** ovvero di **conclusione della procedura**, per le quote di cui alla lettera *a*);
- b) a quello di **inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio** ovvero di **revoca della sospensione**, per le quote di cui alla lettera *b*).

Articolo 5 **(Riaffidamento dei carichi)**

L'**articolo 5** reca la disciplina del **riaffidamento dei carichi**.

Fino alla **prescrizione** dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa **gestirli in proprio**, ovvero **affidarli in concessione a soggetti privati** ovvero **riaffidarli**, per due anni, **all'agente della riscossione** nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'avvio dell'azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l'ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Più in dettaglio il comma 1 prevede che **fino alla prescrizione del diritto di credito**, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

- a) **gestita direttamente dall'ente** creditore;
- b) **affidata** dall'ente creditore in concessione a **soggetti privati** individuati mediante procedura di gara a **evidenza pubblica**;
- c) **riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione**, mediante adesione del predetto ente alle **condizioni di servizio**, che devono essere rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

L'articolo 20, comma 6, del D. Lgs n.112 del 1999 prevede che l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione.

Con riferimento **alla possibilità di affidamento di crediti già oggetto di discarico a soggetti privati**, la **disciplina di riferimento è individuata dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge n. 111 del 2023**, che, nel prevedere la possibilità sopra ricordata, richiama espressamente le procedure del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (in particolare oltre alle norme generali in materia di riscossione coattiva di cui agli articoli da 45 a 48-bis del citato decreto, sono dunque applicabili anche le norme in materia di espropriazione forzata di cui agli articoli da 49 a 86), dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso (la cui determinazione sarà pertanto effettuata nell'ambito della gara pubblica).

Sotto il profilo della formulazione della norma, la disposizione in commento **non chiarisce se vada applicato il termine di quinquennale o quello ordinario decennale**; il richiamato articolo 20, al comma 6, fa invece esplicitamente riferimento al termine decennale.

Si registra, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. VI Sez. Civile sentenza n. 5836/2021) per le imposte erariali (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, generalmente **ha ritenuto operante il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., a differenza delle imposte locali** (per cui vige il termine quinquennale).

Sotto un diverso punto di vista, l'espressione "soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica" non individua con precisione l'alveo dei destinatari della misura, né i poteri con cui essi potranno agire una volta che siano affidati loro i carichi.

Sul punto si rammenta che, per le entrate locali, gli enti territoriali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

- svolgimento del servizio tramite risorse interne;
- affidamento *in house* del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda gli affidamenti mediante ordinarie procedure a evidenza pubblica, Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni possono essere gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo appositamente istituito (articolo 53, comma 1, D. lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).

Si precisa che **il riaffidamento (comma 2)** di cui alla predetta lettera *c)* è volto all'**esercizio**, da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione, di **azioni di recupero del credito purché in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore**, individuati a seguito delle

segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero **dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.**

In sintesi, l'articolo 28-ter prevede che l'Agenzia, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. La proposta può essere accettata o rifiutata e l'articolo 28-ter reca le relative conseguenze.

L'articolo 48-ter prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi del comma 3, nei predetti casi:

a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione **dell'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni** (di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);

b) se, al termine del biennio, **pendono procedure esecutive o concorsuali** ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni delle somme iscritte a ruolo (di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a **continuare a svolgere gli adempimenti** di competenza fino **all'estinzione delle predette procedure** e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

c) le **somme riaffidate e non riscosse** nel biennio sono **eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.**

Il **comma 4** prevede che l'Agenzia delle entrate pubblici sul proprio sito istituzionale le **condizioni** di servizio per il riaffidamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'adesione a tali

condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

Infine, ai sensi del **comma 5**, in caso di **discarico anticipato** e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di **nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore**, può - entro il predetto termine e sempre che il diritto di credito non si è prescritto - **riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione**, comunicandole i beni del debitore da aggredire.

In tal caso, se l'azione di riscossione **si rivela infruttuosa**, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce **il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento**, ferma la previa intimazione (di cui al comma 3, lettera a)) e il rispetto delle norme sul discarico automatico (di cui all'articolo 4).

Il **riaffidamento** opera mediante **adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio** rese disponibili con la loro pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

• *Il magazzino dei crediti affidati e non riscossi*

L'Agenzia delle entrate ha rilevato, nel corso dell'[audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tenutasi al Senato il 27 febbraio 2024](#), che alla data del 31 dicembre 2023 il valore del carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000, ammonta a circa 1.206,6 miliardi di euro.

Ha inoltre evidenziato che l'importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti). Per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, risultava sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero: si tratta, in particolare, di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'Autorità giudiziaria. L'Agenzia rilevava, inoltre, che sono riconducibili a tale voce anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla cd. rottamazione-*quater*, per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato.

Residua il 52 per cento dei crediti (pari circa a 623 miliardi di euro), di cui l'81 per cento (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi di euro.

Con riguardo alla numerosità dei carichi residui e alla platea dei soggetti debitori è stato evidenziato che:

- il magazzino residuo è composto da circa 269 milioni di singoli crediti, contenuti in circa 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, e sono mediamente di importo contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti sono di importo inferiore a 1.000 euro;
- i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,4 milioni, di cui 3,5 milioni sono persone non fisiche (società, fondazioni, associazioni, ecc.) mentre i restanti 18,9 milioni sono rappresentati da persone fisiche, di cui 3 milioni con un'attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.) e presentano mediamente un'alta recidività di iscrizione a ruolo: oltre il 50 per cento dei contribuenti è stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti.

Con riguardo alla vetustà dei crediti ancora da riscuotere e alla tipologia di ente creditore affidatario (cfr. tabelle 3 e 4 in appendice), l'Agenzia ha rappresentato che:

- solo il 45 per cento del valore residuo del magazzino è stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015, un ulteriore 27 per cento è stato affidato nel periodo 2011-2015 ed il restante 28 per cento del valore residuo da riscuotere, pari a quasi 336 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di tredici anni;
- per l'85 per cento si tratta di crediti di natura erariale affidati alla riscossione dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del demanio o da altri enti statali (Ministeri, Prefetture, ecc.), per l'11 per cento di crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL, per il 2 per cento di crediti affidati dai Comuni e per il restante 2 per cento di crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali, ecc.).

Articolo 6

(Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione)

L'**articolo 6** è volto a introdurre una **nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dell'agente della riscossione** nonché della **responsabilità** dell'agente medesimo.

In sintesi, con le misure presenti nel testo dell'articolo, si disciplina:

- la **verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell'azione di recupero** dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella **pianificazione annuale** introdotta all'articolo 1;
- **gli adempimenti** dell'Agente della riscossione sui quali **l'ente creditore effettua il controllo di conformità** dell'azione di recupero, nonché **i termini, e le modalità** dell'azione stessa e i **criteri di individuazione delle quote automaticamente disaccantonate da sottoporre a controllo**;
- la disciplina dell'**atto di contestazione all'agente della riscossione** nonché **le modalità di definizione della controversia**.

Il **comma 1** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, **verifica la conformità dell'azione di recupero** dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione a quanto previsto nella **pianificazione annuale** di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In materia di controlli sull'attività di riscossione si ricorda che il vigente articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (di cui il successivo articolo 10 prevede l'abrogazione) stabilisce che le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (comma del quale è altresì prevista l'abrogazione al successivo articolo 10). Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Si ricorda, inoltre, che il richiamato articolo 59 prevede, tra l'altro, che il Ministro e ciascuna agenzia fiscale, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento;
- d) le risorse disponibili;
- e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La convenzione prevede, inoltre:

- a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed essere tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;
- c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

- a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

Nella [Convenzione triennale per gli esercizi 2023-2025](#) tra MEF e le Agenzie fiscali si prevede che l'Agenzia monitorerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per **verificare nel tempo il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale**; si dovrà, inoltre, incrementare la capacità operativa nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità dei controlli, attraverso nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati, l'applicazione di tecniche come l'intelligenza artificiale, il *machine learning* e il *text mining*.

Rispetto alla disciplina vigente la nuova norma non prevede più l'intervento delle Ragionerie territoriali dello Stato ed il riferimento al comitato di indirizzo e verifica delle attività della riscossione (soppresso dall'articolo 10 dello schema).

Il comma 2 definisce **gli adempimenti dell'Agente della riscossione in base ai quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità**

dell'azione di recupero. La norma, nello specifico, prevede che l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

- a)* rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, per le quote affidate **a decorrere dal 1° gennaio 2025**;

Si tratta dell'obbligo di notificare le cartelle di pagamento **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, salve le eccezioni previste dalla legge** (lett. *a)*, il tentativo di **notificazione di atti interruttivi della prescrizione** del credito, effettuato con le modalità ordinaria o digitali (lett. *b)*, la **trasmissione telematica** all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, dei **flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le **riscossioni effettuate nel mese precedente** (lett. *d)*.

b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate **fino al 31 dicembre 2024**. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e riscrittura nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Si segnala che il successivo articolo 10, alla cui scheda si rimanda, prevede l'abrogazione dei citati articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il **comma 3** stabilisce che, per le finalità di cui al comma 2, con provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, **sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo.**

La norma stabilisce, altresì, che comunque:

a) **per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il due e il sei per cento** di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;

b) **per i restanti crediti**, la percentuale di cui alla lettera *a)* è contenuta nella **misura massima del cinque per cento** di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.

Il **comma 4** definisce i termini e le modalità di inizio dell'attività di controllo. Più in particolare la norma stabilisce che **l'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione** della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, il cui esame è effettuato presso l'Agenzia delle entrate-riscossione.

Il **comma 5** dispone che in caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), ovvero della trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente, **l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi** per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Il **comma 6** disciplina i termini, le modalità e le cause della notifica dell'**atto di contestazione all'agente della riscossione** da parte dell'ente creditore.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che, nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), sia derivata **la decadenza o la prescrizione del diritto di credito**, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata **la prescrizione dello stesso diritto**, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro **centottanta giorni** decorrenti:

a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;

b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

Il **comma 7** indica il contenuto necessario dell'atto di contestazione disponendo che l'atto di contestazione deve contenere, **a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste** dal precedente comma 6. La norma riconosce, comunque, all'**agente della riscossione la possibilità di produrre osservazioni entro novanta giorni** dalla notifica dell'atto di contestazione e

Il **comma 8** prevede che l'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un **provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.**

Il **comma 9** specifica le modalità di definizione della controversia da parte dell'agente della riscossione. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante:

- pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di **una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali** decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo;
- ricorso alla Corte dei conti, se non procede alla definizione agevolata.

Decorso tale termine, **in mancanza di definizione agevolata o di ricorso**, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a **un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.**

Si ricorda sul punto che la disciplina della materia è attualmente contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, oggetto di abrogazione nel successivo articolo 10 del presente schema.,

Il citato articolo stabilisce che il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la

notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

Il comma 10 stabilisce che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

a) dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia **derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito**, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sia derivata **la prescrizione del diritto di credito**, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 11, prevede, inoltre che le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

Infine, **il comma 12 stabilisce che disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. Inoltre, in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.**

Si ricorda sul punto che il vigente articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di cui si prevede l'abrogazione nell'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo, prevede che le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese

Si ricorda infine che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Mentre l'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Articolo 7

(Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione)

L’**articolo 7** è volto a **istituire una commissione** che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del **magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione** e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il **discarico di tutto o parte** del predetto magazzino.

Il **comma 1** dell’articolo stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita **una commissione** composta da un presidente di sezione della **Corte dei conti**, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del **Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del predetto Ministero.

Circa l’ampiezza del cosiddetto magazzino dei ruoli dei crediti ancora da riscuotere, il direttore dell’Agenzia delle entrate, nel corso dell’audizione svoltasi presso la VI Commissione della Camera dei deputati sulla delega al Governo per la riforma fiscale, osservava che: l’attuale sistema si è mostrato foriero di criticità, condizionando la possibilità di migliorare ulteriormente i risultati dell’attività di recupero a mezzo ruolo e comportando l’esigenza, negli anni, di prorogare ripetutamente i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai diversi enti creditori. Ciò ha determinato la progressiva stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, in buona parte non riscuotibili, ossia il c.d. “magazzino della riscossione”, che, alla data del 31 dicembre 2023, ha raggiunto l’importo residuo di circa 1.206,3 miliardi di euro (si veda in merito il box contenuto nella scheda relativa all’articolo 5 del presente schema di decreto legislativo con riferimento alla composizione del citato magazzino sia in termini di entità dei crediti che di soggetti debitori).

Il **comma 2** individua le principali funzioni della Commissione di cui al comma precedente e definisce i termini entro i quali si intende procedere al **discarico di tutto o parte** del magazzino della riscossione.

La Commissione, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, procede all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, **relaziona conseguentemente al Ministro dell’economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni**, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire **il discarico di tutto o parte del**

predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Articolo 8

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2025)

L'**articolo 8** prevede una specifica disciplina della riscossione delle quote **non riscosse**, riguardanti **le risorse proprie tradizionali** nonché le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

La norma indica altresì i **termini applicabili per la verifica**, da parte dell'ente, **della conformità dell'attività di recupero**, quelli previsti per il **discarico**, come pure quelli di **esclusione temporanea** dalla verifica medesima.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del capo I, in materia di riscossione, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7 (alle cui schede di lettura si rimanda), **si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, **affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Si ricorda a tale proposito che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, **costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione** le entrate provenienti dalle **risorse proprie tradizionali** costituite da **prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi**, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

L'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla

Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Il **comma 2** stabilisce che a **partire dal 31 dicembre del quinto** anno successivo a quello dell'affidamento le quote di cui al comma 1 **possono essere sottoposte alla verifica**, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato **possono essere sottoposte immediatamente** alla predetta verifica.

In dettaglio si tratta dei casi in cui l'Agenzia delle entrate ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il **comma 3** indica i **termini entro i quali avviene il discarico** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In dettaglio, le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica **entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento** sono discaricate a tale ultima data.

Il **comma 4** elenca le **cause di esclusione temporanea dalla verifica** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le quote di cui al comma 1 per le quali:

a) **alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di affidamento, è **sospesa** la riscossione, ovvero sono ancora **pendenti procedure esecutive o concorsuali**;

b) nel periodo tra la data di **affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ovvero sono **intervenute dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da **istituti**

agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio**, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta **la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi** anche non continuativi.

Il **comma 5** stabilisce **i termini per la verifica delle quote temporaneamente non riscosse** in base a quanto disposto dal precedente comma 4.

In particolare per le quote di cui:

- al comma 4, lettera *a*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura;
- al comma 4, lettera *b*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

In assenza di verifica le quote di cui al presente comma **sono disкарicate**.

Il **comma 6**, infine, precisa che **successivamente al discarico** di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, **alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025**, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, **si applicano le disposizioni dell'articolo 5** (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 9

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024)

L'**articolo 9** prevede una specifica disciplina della riscossione delle quote **non riscosse**, riguardanti **le risorse proprie tradizionali** nonché le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**, affidate **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

La norma indica altresì i **termini applicabili per la verifica**, da parte dell'ente, **della conformità dell'attività di recupero**, quello previsto per il **discarico**, come pure quelli di **esclusione temporanea** dalla verifica medesima.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del capo I, in materia di riscossione, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7 (alla cui scheda di lettura si rimanda), **si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, **affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

Si ricorda a tale proposito che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Mentre l'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale

ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Il **comma 2** stabilisce che in caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente può sottoporre tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *d*). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato **possono essere sottoposte immediatamente** alla predetta verifica.

In dettaglio si tratta dei casi in cui l'Agenzia delle entrate ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il **comma 3** indica **il termine entro il quale avviene il discarico** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In dettaglio, le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.

Il **comma 4** elenca **le cause di esclusione temporanea dalla verifica** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), le quote di cui al comma 1 per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre 2031, è **sospesa la riscossione**, ovvero sono ancora **pendenti procedure esecutive o concorsuali**;
- b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono **conclusi accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), ovvero sono intervenute **dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da **istituti agevolativi previsti dalla legge**, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre

2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.**

Il **comma 5** stabilisce **i termini per la verifica delle quote temporaneamente non riscosse** in base a quanto disposto dal precedente comma 4.

In particolare per le quote di cui:

- al comma 4, lettera *a*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data;
- al comma 4, lettera *b*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

In assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote **sono discaricate** a tale ultima data.

Il **comma 6** precisa, infine, che **successivamente al discarico** di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, **alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, **si applicano le disposizioni dell'articolo 5** (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 10 *(Norme di coordinamento e abrogazione)*

L'**articolo 10**, al fine di coordinare la legislazione vigente con le misure contenute nel decreto in esame, prevede l'**abrogazione** di alcune norme in materia di **discarico per inesigibilità**, di **controllo dell'attività di riscossione**, di **Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo**, di **termini** di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima.

Il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, **abroga gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**, in materia di **discarico per inesigibilità e di procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli**.

• Discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede tra l'altro che, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. L'articolo 20 stabilisce che il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni entro centottanta giorni dalla

comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. Le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Il comma 1, lettera b), prevede l'abrogazione dell'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli sull'attività di riscossione.

In particolare i commi 1 e 2 del richiamato articolo 17 stabiliscono che le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia

delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Il comma 1, lettera c), prevede l'abrogazione dei commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che hanno istituito il sopra citato Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

Il comma 1, lettera d), prevede l'abrogazione dei commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e cause di immediata comunicazione della medesima.

In sintesi, i richiamati commi fissano i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e stabiliscono inoltre che l'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nei seguenti casi:

- a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
- b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
- c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
- f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

Articolo 11
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione)

L'**articolo 11** stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le **soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni.**

L'articolo in esame propone novelle all'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del [decreto-legge n. 193 del 2016](#) (convertito dalla legge n. 282 del 2016). Tale comma 5-*quinquies*

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto la soppressione delle società del Gruppo Equitalia, introducendo, al contempo, le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il suo comma 5-*quinquies* prevede che al fine di agevolare **l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** anche attraverso la **gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Con la **novella in esame** si specifica che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvalga "**alle medesime condizioni**" delle soluzioni allocative "**nella disponibilità**" dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 4, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#) - in materia di razionalizzazione di immobili pubblici - prevede che gli enti previdenziali possano destinare una parte delle loro risorse all'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, da adibire ad uffici in locazione passiva delle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato sempre dall'Agenzia del demanio.

Il medesimo comma 5-*quiquies* specifica che, ove richiesto dall’Agenzia delle entrate, nell’assegnazione delle suddette tipologie di immobili, ovvero ai fini dell’attuazione delle previsioni dell’articolo 8, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 (v. sopra) l’Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall’Agenzia delle entrate stessa e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si rammenta che il comma 5-*quinquies* qui novellato è stato introdotto dall’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto d.l. n. 73 afferma che tale disposizione mira a consentire all’Agenzia del demanio, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, di assegnare spazi all’Agenzia delle entrate-Riscossione, derogando alla preventiva verifica di eventuali fabbisogni di altre pubbliche amministrazioni dello Stato e che sarà inoltre possibile per l’Agenzia delle entrate-Riscossione la locazione di spazi in sedi da far acquistare agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si segnala che l’intervento in esame appare in linea con il più generale processo di **integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione** (avviato dai commi da 14 a 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, [l. n. 234 del 2021](#)) previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera f) del disegno della [l. n. 111 del 2023](#) di delega fiscale.

La suddetta lettera f) prevede che debba essere individuato un **nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione**, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione. La successiva lettera g) precisa che nell’introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera f), il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Si riporta di seguito il testo vigente del citato comma 5-*quinquies* a fronte con le modifiche proposte dallo schema di decreto in esame.

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193	
<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte dall'art. 11
Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)</i>	
<p>5-<i>quinq</i>ues. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>	<p>5-<i>quinq</i>ues. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali, ovvero, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>

Articolo 12 *(Dilazione del pagamento)*

L'**articolo 12, comma 1**, modifica le disposizioni in materia di **dilazione del pagamento** di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

Per le somme **inferiori o uguali a 120.000 euro** (per ciascuna richiesta di dilazione) in caso di **richiesta semplice** (priva di documentazione che attesti la situazione di difficoltà) da parte del contribuente che versi in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, si prevede un **massimo di rate mensili in numero di 84** per richieste presentate nel **2025** e nel **2026**; di **96** per richieste presentate nel **2027** e nel **2028**; di **108 rate a decorrere dal 1° gennaio 2029**.

Sempre con riferimento alle somme inferiori o uguali a 120.000 euro, per accedere ad un **numero maggiore** di rate nelle rispettive annualità, comunque fino ad un **massimo di 120 rate mensili**, si richiede che il contribuente presenti una **documentazione che attesti lo stato di difficoltà**. Per le somme **superiori a 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, **per i soli casi di documentata impossibilità**, si prevede il **massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta**.

Il comma in esame reca, inoltre, una disciplina inerente ai parametri da considerare in sede di verifica della **sussistenza della situazione di difficoltà, documentata dal contribuente**, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina concernente taluni profili attuativi. Sono previste, inoltre, alcune novelle di coordinamento.

Il **comma 2** esclude dalla disciplina in oggetto le risorse proprie tradizionali, salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale dell'Unione.

Alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (**comma 3**).

Il **comma 4** affida al MEF compiti di **monitoraggio** sull'attuazione delle disposizioni in esame. All'esito di tale monitoraggio il numero massimo di 108 rate previsto per le rateizzazioni su **richiesta semplice** può essere **aumentato a 120 rate mensili**.

L'**articolo 12, comma 1**, in esame propone novelle all'articolo 19 del [d.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il comma 1 del suddetto articolo 19, nel **testo vigente**, stabilisce che l'agente della riscossione conceda il pagamento di una somma iscritta a ruolo, ripartito fino ad un massimo di 72 rate (con esclusione dei diritti di

notifica), su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione di difficoltà “temporanea” ed “obiettiva”. Tale situazione di difficoltà deve essere documentata quando la somma sia superiore a 120.000 euro.

La **novella in esame** – modificando il citato comma 1 e introducendo un nuovo comma 1.1 - prevede differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 euro e a quelle superiori a 120.000. Anche la novella, come il testo vigente, fa riferimento ad una situazione di difficoltà del contribuente “temporanea” ed “obiettiva”.

In particolare, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente:

- per **somme inferiori o pari a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **semplice richiesta** del contribuente, si prevede una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
 - 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- per **somme inferiori a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà**, si prevede una ripartizione del pagamento:
 - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- per somme **superiori a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà**, si prevede una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
 - 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

Segue un prospetto riepilogativo:

	2025 e 2026	2027 e 2028	2029 e ss.
≤120.000 euro Richiesta semplice Art. 19, co. 1, DPR 602/73, come modificato	Massimo 84	Massimo 96	Massimo 108
<120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, co. 1.1, lett. b), DPR 602/73, come modificato	Da 85 a 120	Da 97 a 120	Da 109 a 120
>120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, co. 1.1, lett. a), DPR 602/73, come modificato	Massimo 120	Massimo 120	Massimo 120

Il medesimo **comma 1** dell'**articolo 12** in esame introduce ulteriori due nuovi commi all'articolo 19 del [d.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il nuovo comma 1.2 dispone circa la **valutazione della situazione di difficoltà documentata dal contribuente**. Quando il richiedente sia persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, la situazione di difficoltà deve essere valutata in relazione all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione. In tutti gli altri casi, la valutazione è condotta in relazione all'indice di liquidità nonché al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il nuovo comma 1.3 demanda ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle **modalità di applicazione e documentazione** dei parametri di cui al comma 1.2. Il medesimo decreto deve individuare specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà del

contribuente deve considerarsi in ogni caso sussistente e specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime fiscale semplificato (v. sopra).

Ulteriori disposizioni introducono novelle di coordinamento al fine di inserire il riferimento al nuovo comma 1. nei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quater*.1 del medesimo articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Tali commi dispongono circa: la possibilità di prorogare la dilazione concessa (una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi) in caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente e a condizione che non sia intervenuta decadenza; la possibilità di chiedere rate variabili, comunque crescenti; la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione e di avvio di nuove procedure esecutive, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino al rigetto o decadenza della medesima; talune situazioni ostative alla concessione della dilazione.

Viene inoltre proposta l'abrogazione del comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto esso disciplina i casi in cui la dilazione può essere innalzata, a legislazione vigente, a 120 rate mensili (caso ora previsto dalla novella in esame).

Ulteriore novella riguarda il comma 3-*bis* dell'art. 19. Tale comma autorizza il contribuente a non versare le rate residue di un pagamento dilazionato quando intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione. Tale norma, **nel testo vigente**, prevede che allo scadere della sospensione, il debitore possa richiedere il pagamento dilazionato di tale debito residuo - comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione - nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure in altro numero, fino a un massimo di settantadue. Con la **novella** in esame tale limite di 72 rate viene allineato ai limiti massimi applicabili ai sensi dei commi 1 e 1.1 dell'articolo 19.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione alle **risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, **salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale europeo** (di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione).

La disposizione fa riferimento alle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione concernenti le entrate provenienti dalle **risorse proprie tradizionali** costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, l'articolo 18 della [legge delega n. 111 del 2023](#), oltre ad escludere il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE, **esclude esplicitamente l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.**

Il comma 3 specifica che alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo su richiesta presentata fino al **31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti** (per le disposizioni vigenti, v. sopra).

Il comma 4 affida al **Ministero dell'economia e delle finanze** il compito di **monitorare** l'attuazione delle disposizioni in commento, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. All'esito di tale monitoraggio possono essere adottate norme finalizzate ad **innalzare il numero massimo di rate a 120 per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031**, per tutte le condizioni per la dilazione previste dall'articolo 19, come modificato dal presente schema di decreto. Si verrebbe quindi ad innalzare, da quella data, il numero massimo di rate per le dilazioni concesse sulla base della semplice richiesta.

Articolo 13 *(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)*

L'**articolo 13** concerne le procedure di riscossione di una serie di entrate attualmente riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'accertamento esecutivo. L'intervento è in forma di novella, che introduce nel **decreto legge n. 78/2010** un elenco delle tipologie cui applicare le nuove disposizioni, dettagliato e corredato da riferimenti normativi.

Le nuove disposizioni applicano la disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente non vi rientrano, con l'obiettivo di snellire e velocizzare così le procedure di riscossione coattiva ad opera dell'Agenzia delle Entrate. L'**articolo 13 dello schema di decreto legislativo** all'esame del Senato **novella l'articolo 29, comma 1, lettera h) del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)**, a suo tempo **convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)**.

A normativa vigente, l'accertamento esecutivo -che consiste in un avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate- riguarda le somme dovute dal contribuente a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento svolta dal fisco in relazione alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'**articolo 13 in commento** allarga il perimetro di applicazione della procedura mediante accertamento esecutivo, includendovi anche le somme dovute a seguito di atti e avvisi dell'Agenzia delle Entrate attualmente riscuotibili a mezzo di iscrizione a ruolo. Per i suddetti atti e avvisi, la cui tipologia viene elencata dall'**articolo 13**, non saranno più necessarie l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti né le conseguenti notifiche delle iscrizioni per mezzo di cartelle di pagamento, bensì sarà sufficiente l'affidamento del carico all'agente di riscossione. La semplificazione mira a ridurre i tempi occorrenti per le riscossioni.

Il nutrito **elenco** di atti e avvisi che passerà in regime di accertamento esecutivo parte, al suo **punto 1**, dagli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione (entro termini di tempo che variano in base al tipo e all'importo dell'imposta), e prosegue **al punto 2** con avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte, importi non versati e cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Le disposizioni di cui al **punto 2** dell'elenco, peraltro non sono ancora entrate in vigore poiché sono molto recenti e la data prevista per l'inizio della loro decorrenza è il 30 aprile 2024. Questa data resta immutata. Il **punto 3** include nell'elenco gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Il **punto 4** comprende gli avvisi di rettifica e liquidazione concernenti il valore

di immobili e le aziende, oppure le imposte relative a successioni e donazioni. Anche il **punto 5** interessa le imposte sulle successioni e donazioni, limitatamente ad avvisi di accertamento e liquidazione per atti e scritture presentati per la registrazione dal 29 novembre 2006 e per successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Al **punto 6** si tratta di avvisi di rettifica e liquidazione riferibili a disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Al **punto 7**, invece, di avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni per versamento omesso, o insufficiente, o tardivo, o tardiva presentazione delle dichiarazioni del versamento stesso, nonché per casi di decadenza dalle agevolazioni di taluni tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti (che può essere versata da determinati enti ed istituti, in luogo delle corrispondenti imposte ordinarie), imposta di bollo per atti, documenti e registri (imposta cui attualmente non sono soggetti gli atti legislativi e amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi). **Il punto 8, ultimo dell'elenco fin qui illustrato**, contempla gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi nonché irrogazione di sanzioni inerenti a tasse automobilistiche erariali, tra cui l'addizionale erariale per autovetture e autoveicoli di potenza superiore a determinate soglie (addizionale comunemente chiamata "super-bollo").

Articolo 14 **(Coobbligati solidali)**

L'**articolo 14** dell'Atto del Governo n. 152 riguarda le riscossioni nei confronti dei coobbligati solidali. L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)**. La principale delle tre vi introduce **un nuovo articolo**, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria.

L'**articolo 14 dello schema di decreto** si occupa della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri. Per effetto del vincolo di solidarietà cui i debitori sono legati, la tutela del credito risulta rafforzata e pertanto la concessione di quest'ultimo risulta facilitata. Si ricorda che le obbligazioni solidali sono disciplinate **[dall'articolo 1292 del codice civile](#)**.

L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)**; con la prima di esse, **si aggiunge un nuovo articolo al citato DPR**, mentre con la seconda **si modifica il suo articolo 45** e con la terza **il suo articolo 50**.

Nell'ordine, **dopo l'articolo 25 del DPR n. 602/1973**, che riguarda le cartelle di pagamento e che resta inalterato, **si introduce un nuovo articolo 25-bis**, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria. **Secondo l'articolo 1944 del codice civile**, la sussidiarietà, nei rapporti obbligatori con pluralità di debitori, consiste nel dovere, per il creditore, di agire prima nei confronti di uno dei debitori (c.d. debitore principale) e solo successivamente, se non sia stato interamente soddisfatto, nei confronti degli altri (c.d. debitori sussidiari). Con il **nuovo articolo 25-bis**, si stabilisce che nell'ipotesi di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione. L'agente della riscossione deve informare i coobbligati della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

La seconda novella recata dall'articolo 14 dello schema di decreto legislativo mirante al riordino del sistema nazionale della riscossione modifica l'articolo 45, comma 1, del DPR 602/1973.

Si conferma che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione

secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.

La terza modifica introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame al DPR 602/1973 consiste sostanzialmente in una precisazione. Rispetto all'**articolo 50, comma 1, del DPR 602/1973**, dove si afferma che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, **l'articolo 14 dello schema di decreto** puntualizza che la notifica è al soggetto nei confronti del quale si procede.

Le relazioni che accompagnano **l'Atto del Governo n. 152** in parola prevedono che le novità recate dall'**articolo 14** di esso non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo)*

L'**articolo 15** mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Il **comma 1** modifica l'**articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973**, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per gli adempimenti collegati all'erogazione.

Il **comma 2** novella l'**articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria.

Il **comma 3** abroga l'erogazione dei rimborsi spettanti al concessionario del servizio della riscossione.

I **commi 4 e 5** contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter.

In particolare, l'**articolo 15, comma 1** interviene sull'[articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973](#), che ha introdotto, nel sistema della riscossione tributaria, quello strumento civilistico di estinzione dell'obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro di debiti reciproci omogenei, certi, liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano, fino alla concorrenza dello stesso valore.

Più in dettaglio, si ricorda che l'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973 stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, **l'agente della riscossione** notifica all'interessato **una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero** ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione

comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica nonché un rimborso forfetario.

Con le modifiche apportate dal **comma** in esame si prevede che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con **ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi**, verifica se il **beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011](#), le somme da rimborsare (**comma 1, lettera a**)).

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame evidenzia che l'introduzione di una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

Si sottolinea inoltre che l'espletamento della procedura esecutiva determina la necessità di sostenere alcuni costi (quelli di notifica dell'avviso di intimazione di cui all' articolo 50 del DPR n. 602 del 1973 e quelli del successivo pignoramento), pur se a fronte di procedure certamente incapienti, anche in termini di ristoro delle relative spese.

Prendendo a riferimento il biennio 2022-2023, la relazione fa osservare che circa il 52% delle proposte di compensazione inviate ai contribuenti risultano relative a singoli rimborsi inferiori a 500 euro, che rappresentano circa il 7% del totale delle somme messe a disposizione. Nell'88% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 10 volte superiore a quello oggetto del rimborso (nel 30% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 50 volte superiore).

Atteso che, mediamente, l'importo "recuperabile" dalle proposte di compensazione per rimborsi inferiori a 500 euro, tramite l'accettazione della proposta di compensazione da parte del contribuente o tramite il pignoramento delle somme messe a disposizione, risulta pari a circa 4,2 milioni di euro all'anno, la relazione stima che con la disposizione in esame si possa determinare il seguente impatto finanziario, ipotizzando, prudenzialmente, che il regolamento di cui al comma 1, lettera *d*), determini i suoi effetti già a partire dall'inizio dell'anno 2025:

importi in milioni di euro	Dall'anno
Impatto finanziario sul gettito	-4,18
<i>Erario</i>	-2,16
<i>Enti previdenziali</i>	-1,37
<i>Altri enti</i>	-0,65

In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, **le somme** - indicate dal comma 1, lettera *a*) - **restano a disposizione dell'agente della riscossione**, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva (**comma 1, lettera b**)).

Con una modifica apportata dalla **lettera c) del comma 1**, si **sopprime il rimborso delle spese vive** sostenute per la notifica spettante **all'agente della riscossione**, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'[articolo 1 della legge n. 234 del 2021](#).

La **lettera d)** del **comma 1** demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione dell'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, come novellato, i cui effetti entrano in vigore dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del citato regolamento (**comma 5**).

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai rimborsi delle **imposte indirette** erogati dall'Agenzia delle entrate.

Come osservato nella relazione tecnica, l'estensione della predetta forma di pagamento anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e gli automatismi che ne conseguiranno avranno impatti positivi in termini di gettito, nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p style="text-align: center;">Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)</p>
<p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1,</p>	<p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo,</p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.</p> <p>2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.</p> <p>3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.</p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.</p> <p>5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello</p>	<p>trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.</p> <p><i>Soppresso</i></p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.</p> <p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.</p>	<p>6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.</p>

Il **comma 2 dell'articolo 15** in esame novella l'[articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria.

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)</p>	<p>Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)</p>
<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello</p>	<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.</p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.</p> <p>2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.</p>	<p>2. <i>Soppresso</i></p>

In base al **comma 3**, in linea con la *ratio* dell'intervento di cui al comma 1, lettera *c*), viene abrogato [l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567](#), concernente l'erogazione dei rimborsi spettanti al concessionario del servizio della riscossione.

Articolo 16 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 16** contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15.

L'**articolo 16, comma 1**, stabilisce che le risorse del Fondo di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, utilizzate per la copertura](#) degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15, sono incrementate di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

Si ricorda che il Fondo è stato istituito dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

L'attuale dotazione del fondo ha subito incrementi con il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, (l'art. 13, comma 3-ter), il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (art. 40, comma 1) e il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (art. 25, comma 1).

In base al **comma 2**, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12;

c) quanto a 0,23 milioni di euro per l'anno 2025, 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 2,58 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 9,19 milioni di euro per l'anno 2029, 14,81 milioni di euro per l'anno 2030, 19,95 milioni di euro per l'anno 2031, 23,82 milioni di euro per l'anno 2032, 28,8 milioni di euro per l'anno 2033, 32,95 milioni di euro per l'anno 2034, 35,54 milioni di euro per l'anno 2035, 38,71 milioni di euro per l'anno 2036 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

L'**articolo 17** stabilisce che il presente provvedimento entri in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAMERA DEI DEPUTATI

N.152

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino
del sistema nazionale della riscossione (152)

(Articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111)

Trasmesso alla Presidenza il 22 aprile 2024



AG 152

Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D72/24

Roma, 22 aprile 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 marzo 2024, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

La richiesta procedura d'urgenza s'impone in ragione della necessità di assicurare adeguati tempi tecnici per l'aggiornamento delle procedure informatiche ai fini della tempestiva e regolare applicazione del nuovo quadro regolatorio.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE»



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:



CAPO I

Disposizioni in materia di riscossione

ART. 1

(Pianificazione annuale dell'attività di riscossione)

1. L'Agenzia delle entrate-riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2

(Adempimenti dell'Agente della riscossione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidate, assicurando:
 - a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
 - b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);
 - c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;
 - d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3

(Discarico automatico o anticipato)

1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono



automaticamente disкарicate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
 - a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
 - b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

ART. 4

(Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e vengono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
 - a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
 - b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
 - a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
 - b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).

ART. 5

(Riaffidamento dei carichi)

1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme disкарicate può essere:
 - a) gestita direttamente dall'ente creditore;
 - b) affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
 - c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.



2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
3. Nei casi di cui al comma 2:
 - a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
 - b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
 - c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.
4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.
5. In caso di discharge anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discharge automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

ART. 6

(Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
 - a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;



- b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
 - a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il due e il sei per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
 - b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del cinque per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.
 4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, il cui esame è effettuato presso l'Agenzia delle entrate-riscossione.
 5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
 6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
 - a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
 7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.
 8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.
 9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.



10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:
 - a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
 - b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.
12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.

ART. 7

(Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero.
2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:
 - a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
 - b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
 - c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
3. Ai componenti della Commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.



ART. 8

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025)

1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:
 - a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
 - b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.



ART. 9

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024)

1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.
2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:
 - a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
 - b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.



ART. 10
(Norme di coordinamento e abrogazione)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- b) l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
- c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO II

Disposizioni complementari

ART. 11
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione)

1. All'articolo 1, comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;
 - b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»;
 - c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».

ART. 12
(Disposizioni in materia di dilazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

 - a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029».

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

 - a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
 - b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;



3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»;

c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»;

d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»;

e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»;

g) il comma 1-quinquies è abrogato;

h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

ART. 13

Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento)



1. All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:
- 1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-*bis* e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - 4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - 5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - 6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
 - 7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
 - 7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - 7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
 - 7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - 7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - 8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
 - 8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
 - 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

ART. 14

(Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
- a) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente: «Articolo 25-*bis* (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria). – 1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;



b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono inserite le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»;

c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».

ART. 15

(Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo)

1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1):

1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi»;

2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento»;

3) le parole: «sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.».

2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»;

b) il comma 1, secondo periodo, è soppresso;

c) il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, è abrogato.

4. Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, lettera d).

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)



1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

2. 1. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 12 e 15, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

a) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12;

b) quanto a 0,23 milioni di euro per l'anno 2025, 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 2,58 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 9,19 milioni di euro per l'anno 2029, 14,81 milioni di euro per l'anno 2030, 19,95 milioni di euro per l'anno 2031, 23,82 milioni di euro per l'anno 2032, 28,8 milioni di euro per l'anno 2033, 32,95 milioni di euro per l'anno 2034, 35,54 milioni di euro per l'anno 2035, 38,71 milioni di euro per l'anno 2036 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12.

ART. 17
(Entrata in vigore)



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



Relazione illustrativa

Articolo 1 - Pianificazione annuale dell'attività di riscossione

Il **comma 1** prevede la pianificazione annuale dell'attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 2** stabilisce che dalla predetta previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 - Adempimenti dell'Agente della riscossione

Il **comma 1** stabilisce gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento (**lettera a**) e di atti interruttivi della prescrizione (**lettera b**), quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall'articolo 1 (**lettera c**) e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente (**lettera d**).

Il **comma 2** stabilisce che dalla predetta previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Discarico automatico o anticipato

Ai sensi del **comma 1** le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse sono automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. Il successivo **comma 2** prevede che, in ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.

Articolo 4 - Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti

I **commi 1 e 2** prevedono che sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione, nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote, il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura;
- b) nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 o sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, ovvero derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la



decadenza dal beneficio, ovvero tra la predetta data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Tali quote sono automaticamente discaricate al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

Articolo 5 - Riaffidamento dei carichi

Il **comma 1**, nel rispetto del criterio di delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), n. 3), della legge n. 111 del 2023, tenuto conto che il credito resta valido fino allo spirare del termine prescrizione (decorrente dall'ultimo atto interruttivo notificato prima del discarico automatico), prevede, entro tale termine, la possibilità per l'ente di creditore, di gestirlo in proprio (**lettera a**), di affidarlo in concessione a soggetti privati (**lettera b**), ovvero di riaffidarlo, per due anni, all'agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate da AdER sul suo sito istituzionale (**lettera c**).

Con il **comma 2** viene specificato che l'eventuale riaffidamento ad AdER è diretto all'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, individuati esclusivamente a seguito delle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Ai sensi del successivo **comma 3**, l'avvio dell'azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, se necessario (ossia se è nel frattempo decorso il termine di efficacia dell'ultimo atto di riscossione notificato), deve essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR n. 602 del 1973 (**lettera a**). Viene, inoltre, dettata la disciplina per i casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati (**lettera b**). In tutti i casi di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore (**lettera c**). Il **comma 4** disciplina i termini di pubblicazione, sul sito di AdER, delle condizioni di adesione al servizio di riaffidamento e quelli di adesione dell'ente a tali condizioni.

Ai sensi del **comma 5**, in caso di discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore (cfr. art. 3, comma 2, lettera b), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, se l'ente creditore, nello svolgimento della sua attività, acquisisce nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, può, entro lo stesso termine e a condizione che il diritto non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i nuovi beni da aggredire. In tal caso, nell'evenienza di azioni infruttuose, il discarico automatico si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento. Il riaffidamento opera, anche in questo caso, mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate da AdER sul suo sito istituzionale.

Articolo 6 -Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

Al **comma 1** sono previste le verifiche che il MEF deve effettuare relativamente alla conformità dell'azione di recupero di AdER alla pianificazione annuale di cui all'articolo 1, anche avvalendosi dell'attività svolta dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

Al **comma 2** sono previsti i controlli dell'ente creditore, distintamente, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (**lettera a**) e per quelle affidate fino al 31 dicembre 2024 (**lettera b**). Relativamente a tali ultime quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione posti in



essere per le stesse quote fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, si prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ai sensi del **comma 3**, i controlli dell'ente creditore sono effettuati secondo i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate e con le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, fermo restando che la percentuale delle quote da sottoporre a controllo su quelle automaticamente discaricate:

- a) per i crediti tributari erariali, è compresa tra il 2 e il 6%;
- b) per i restanti crediti, è contenuta nella misura massima del 5%.

Nei **commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9** si disciplina il procedimento relativo al controllo effettuato dagli enti creditori nei confronti di AdER.

In particolare, il **comma 4** prevede che l'attività di controllo abbia inizio con la notificazione ad AdER della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ente creditore, che può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo.

Il **comma 5** prevede che, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione dei flussi informativi telematici (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente creditore assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Nel **comma 6** vengono disciplinati i presupposti in presenza dei quali l'ente creditore notifica apposito atto di contestazione ad AdER, che, a norma del **comma 7**, può produrre osservazioni.

Il **comma 8** prevede, poi, che l'ente creditore notifica ad AdER, a pena di decadenza, un provvedimento di accoglimento o di rigetto delle predette osservazioni.

Il **comma 9** prevede infine che nel termine di novanta giorni dalla notificazione, a cura dell'ente, del provvedimento definitivo di rigetto delle osservazioni proposte dall'agente della riscossione, quest'ultimo possa definire la controversia versando una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, oppure, se non procede alla definizione agevolata, possa ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

In coerenza con la nuova disciplina, il **comma 10** stabilisce che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

- dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (**lettera a**);
- dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024 (**lettera b**).

Al **comma 11** si precisa che le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

Il **comma 12** stabilisce che le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.



Articolo 7 – Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione

Il **comma 1** prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi del **comma 2**, detta commissione dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, sentiti altresì gli enti previdenziali ed acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, al fine di relazionare e proporre al Ministro dell’economia e delle finanze possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico totale o parziale del magazzino dei ruoli, in base al seguente ordine temporale:

- a) entro il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) entro il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) entro il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai sensi del **comma 3** ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.

Articolo 8 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

Articolo 9 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024

Gli **articoli 8 e 9** recano disposizioni particolari per le c.d. “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea non assoggettate, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della legge delega, all’istituto del discarico automatico. In particolare, si prevede che, per tali entrate, non si applichino le disposizioni che si riferiscono al predetto istituto e quelle riguardanti la definizione agevolata delle controversie con l’ente creditore; a tale peculiare disciplina sono sottoposte anche le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Nello specifico, **i commi 2 e 3 dell’articolo 8** dispongono che le quote in parola affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, se non riscosse, sono sottoposte alla verifica dell’ente creditore tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello dell’affidamento e che le quote non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano discaricate a tale ultima data. Le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato, per le quali è intervenuta la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, ovvero è risultata l’assenza di beni del debitore, a seguito di accesso all’Anagrafe Tributaria, possono essere immediatamente sottoposte alla predetta verifica e, anche in questi casi, le quote non verificate entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell’affidamento si considerano discaricate a tale ultima data.

Ai sensi dei **commi 4 e 5** restano temporaneamente escluse dalla verifica dell’ente e hanno una separata evidenza nei flussi informativi dell’agente della riscossione le quote per le quali:



- alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote la verifica è eseguita tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura e le quote non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano disкарicate a tale ultima data;
- nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602 del 1973, o derivanti da istituti agevolativi, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero tra la predetta data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, ovvero è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Per tali quote, la verifica è effettuata tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione e le quote non assoggettate a verifica al termine del periodo si considerano disкарicate a tale ultima data.

Infine, il **comma 6** stabilisce che, successivamente al disкарico disciplinato dai precedenti commi 3 e 5, alle quote non riscosse riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e di risorse proprie tradizionali, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, si applichi l'istituto del riaffidamento dei carichi di cui all'articolo 5.

Il successivo **articolo 9** reca, a sua volta, sempre con riguardo alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea ed alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, la specifica disciplina transitoria delle quote contenute nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre dell'anno 2024.

Articolo 10 -Norme di coordinamento e abrogazione

Abroga alcune disposizioni vigenti che risultano disarmoniche rispetto alle nuove previsioni introdotte con il presente decreto. Vengono abrogati, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012 e all'articolo 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 123 del 2011, relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, che risulta di fatto superato alla luce delle funzioni che l'articolo 1, comma 13, del DL n. 193 del 2016 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono, inoltre, abrogati gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e i commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, che fanno riferimento alle comunicazioni di inesigibilità, non più contemplate nel nuovo sistema.

Articolo 11 - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

Nell'ottica della realizzazione di una effettiva integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la norma interviene sull'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.



Articolo 12 - Disposizioni in materia di dilazione

Con il **comma 1** si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l'obiettivo della "*stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate*"), prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l'agente della riscossione possa concedere una dilazione, per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l'istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel nuovo comma 1.2 del predetto articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il nuovo comma 1.3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l'applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l'accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (**lettere a) e b)**).

Il **comma 1** prevede, altresì, disposizioni di coordinamento conseguenti alle novelle introdotte all'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 (**lettere c), d), e), f), g) e h)**).

Il **comma 2** stabilisce, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge delega, che le disposizioni dell'articolo in commento non si applichino alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992 e del codice doganale dell'Unione – Reg. (UE) 952/2013.



Il **comma 3** stabilisce l'ultrattività delle disposizioni vigenti con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, conduca un monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e che, in base ai relativi esiti, il numero massimo di 108 rate previsto dal novellato articolo 19, comma 1, lettera c), del DPR n. 602/1973, concedibile a semplice richiesta del contribuente, possa essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Articolo 13 - Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento

In attuazione del principio introdotto all'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 1), della legge delega n. 111 del 2023, la disposizione estende la disciplina dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio del 2010, n. 78, a specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 14 - Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

Il **comma 1, lett. a)**, introduce nel DPR n. 602 del 1973 un nuovo art. 25-*bis*, per precisare che, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria; ciò, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. In tal caso, l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione. Le **lett. b) e c)**, modificando, rispettivamente, gli artt. 45 e 50 del DPR n. 602 del 1973, introducono la previsione della necessità - prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente) - di notificare preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto. In tal modo, per garantire la massima tutela del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l'esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

Articolo 15 - Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo

Semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari, in coerenza con le indicazioni della legge delega n. 111 del 2023 che, all'articolo 18, individua gli obiettivi di *"incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione"* (comma 1, lettera a), di *"semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi"* (comma 1, lettera h), nonché quello di *"rivedere la disciplina dei rimborsi"* (comma 1, lettera i).

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 28-*ter* del DPR n. 600 del 1973, prevedendo, **alla lettera a)**:



- che il pagamento mediante compensazione volontaria operi solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro;
- che in analogia alle previsioni di cui all'articolo 48 *bis* del medesimo DPR n. 602 del 1973, la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente);
- l'aggiornamento del riferimento, contenuto nel medesimo articolo 28-*ter*, alle contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione, utilizzate per l'accredito delle somme destinate alla compensazione, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2018.

Il **comma 1 alla lettera b)** dispone che, in caso di mancata compensazione volontaria, le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Il **comma 1 alla lettera c)** sopprime la previsione del rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese dallo stesso sostenute per la notifica della proposta di compensazione e per la gestione degli adempimenti ad essa relativi. Ciò, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'art. 1 della legge n. 234 del 2021.

Il **comma 1 alla lettera d)** rinvia ad apposito regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Il **comma 2** modifica l'art. 20-*bis* del D.Lgs. n. 46 del 1999 per estendere l'istituto della compensazione di cui all'art. 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973 al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 3**, in linea con la ratio dell'intervento di cui al comma 1, lett. c), abroga l'art. 24, comma 1, del regolamento approvato con DM n. 567 del 1993, che prevede il rimborso spese in favore dell'Agente della riscossione per la gestione dei rimborsi in conto fiscale.

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione dell'art. 28-*ter* del DPR n. 602 del 1973 ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5**, infine, disciplina la decorrenza delle disposizioni dell'articolo in commento.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie

L'articolo prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 del provvedimento, mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; ed altresì l'incremento del medesimo fondo di 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2037, coerentemente con gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Disciplina l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Relazione tecnica

Capo I – Disposizioni in materia di riscossione

Gli **articoli da 1 a 10** introducono una serie di disposizioni di riordino del sistema nazionale di riscossione dei carichi affidati dai vari enti creditori all'Agenzia delle entrate-Riscossione revisionando il conseguente meccanismo di scarico, nonché i controlli da svolgere sull'operato dell'agente della riscossione, abrogando contestualmente una serie di disposizioni incompatibili con il nuovo assetto.

Più nello specifico, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace ed efficiente il sistema nazionale della riscossione, l'**articolo 1** prevede un piano annuale delle attività di recupero svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione, da inserire nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'**articolo 2**, fermo restando il rispetto della pianificazione annuale di cui al precedente articolo 1, stabilisce gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'agente della riscossione deve assicurare per la salvaguardia dei crediti che gli vengono affidati dai vari enti creditori, fornendo, a questi ultimi, con cadenza mensile, i flussi informativi relativi allo stato delle procedure svolte per il recupero dei carichi affidati nonché alle somme riscosse.

Le disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2 hanno la finalità di orientare le attività dell'agente della riscossione verso obiettivi di risultato piuttosto che di processo, in conformità alle prescrizioni definite nell'ambito della pianificazione annuale, tenendo conto della capacità operativa di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tali disposizioni non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri in termini di risorse umane e strumentali dell'agente della riscossione correlati allo svolgimento delle attività e agli adempimenti a suo carico trovano copertura nelle risorse finanziarie stanziata, a legislazione vigente, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

L'**articolo 3** prevede, per i carichi che saranno affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il scarico automatico una volta decorsi 5 anni dal relativo affidamento da parte dell'ente creditore.

Pertanto, per i carichi che saranno affidati nel 2025, il scarico automatico opererà al 31 dicembre 2030, per quelli che saranno affidati nel 2026 opererà al 31 dicembre 2031, e così via.

Si tratta, quindi, di un periodo (5 anni) più esteso di quello previsto dalla normativa vigente, secondo la quale, decorsi 3 anni dal relativo affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione, quest'ultima trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità delle somme non riscosse. A norma vigente, infatti (*cf.* art. 19 del D.lgs. n. 112 del 1999), per i carichi che saranno affidati nel 2025, l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inesigibilità entro il 2028, per quelli che saranno affidati nel 2026, entro il 2029 e così via.

Resta ferma la possibilità per l'agente della riscossione, prevista dal comma 2 dell'articolo 3 in commento, di trasmettere all'ente creditore, anche prima del decorso dei 5 anni, la comunicazione di scarico anticipato delle quote per le quali non è possibile intraprendere attività di recupero, in



quanto interessate dall'intervenuta chiusura di fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali l'agente della riscossione non ha rinvenuto, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria effettuato prima del discarico, beni suscettibili di poter essere aggrediti. Le disposizioni dell'articolo 3 non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività indicate potranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Dal discarico automatico, previsto una volta decorsi 5 anni dall'affidamento, restano in ogni caso temporaneamente esclusi i carichi per i quali sussistono ancora aspettative di riscossione in ragione della presenza di una delle fattispecie stabilite dall'**articolo 4**. Si tratta, nello specifico, dei carichi per i quali:

- a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione o sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali.
- b) nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 o sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, ovvero derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero tra la predetta data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Per le quote escluse dal discarico automatico previsto, lo si ribadisce, una volta decorsi 5 anni dall'affidamento, il discarico è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura (cfr. lettera a) o, ancora, di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione (cfr. lettera b). Ciò al fine di assicurare all'agente della riscossione un ulteriore periodo di 5 anni nel corso del quale riprendere le attività di recupero che non si sono rese possibili per il ricorrere delle situazioni sopra specificate.

L'introduzione del discarico automatico di cui all'articolo 3 e del differimento del medesimo discarico per le fattispecie previste dall'articolo 4, consentirà di concentrare l'attività di riscossione coattiva sui crediti con maggiori e concrete aspettative di riscossione, ovvero su quelli non vetusti (cioè consegnati dagli enti creditori nel corso di un periodo non superiore a 5 anni) e su quelli per i quali ha operato il differimento del discarico automatico, rendendo così l'azione di recupero dell'agente di riscossione più efficace ed efficiente.

Ciò premesso, considerato che a legislazione vigente le riscossioni acquisite su carichi affidati da oltre 5 anni (oltre, quindi, il termine previsto per il discarico automatico di cui all'articolo 3) sono ragionevolmente ascrivibili, in linea con la casistica osservata, alle fattispecie individuate dall'articolo 4, per le quali è previsto il differimento del discarico automatico, le disposizioni in commento non sono idonee a determinare effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato e sui bilanci degli altri enti, tra cui gli enti locali.

Con specifico riferimento agli enti locali, inoltre, si osserva che, attualmente, viene applicato un principio contabile (allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011), secondo il quale *“trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal*



conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che, pertanto, può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.

I comuni hanno, infine, un obbligo di accantonamento al FCDE (Fondo crediti dubbia esigibilità), parametrato alla percentuale di mancata riscossione, calcolata per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque anni. Per tale motivo, dalle modifiche normative introdotte, non si determinano effetti onerosi a carico dei bilanci degli Enti locali.

In ogni caso, a ulteriore supporto della previsione di assenza di effetti finanziari negativi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 sopra commentati, va considerato il disposto del successivo **articolo 5**, il quale prevede che, dopo il discarico automatico dei carichi e fino al termine di prescrizione del diritto di credito, l'ente creditore possa, in ogni caso, gestire in autonomia l'attività di recupero o affidarla in concessione a soggetti privati, ovvero riaffidare il carico, per due anni, all'agente della riscossione nazionale – mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate da AdER sul suo sito istituzionale – il quale, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973, ovvero in presenza di nuovi carichi relativi allo stesso debitore, riprenderà l'esercizio delle azioni di recupero. In quest'ultimo caso (riaffido all'Agenzia delle entrate-Riscossione), la disposizione in commento prevede che al termine del periodo di due anni dal riaffido, i carichi non riscossi siano definitivamente eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. Ciò, al fine di evitare di mantenere nei bilanci degli enti crediti che, dopo due cicli di “lavorazione” gestiti dall'agente della riscossione, non sono stati riscossi e sono da ritenersi, pertanto, non più riscuotibili.

Infine, il riaffido all'agente della riscossione è previsto anche nel caso di discarico anticipato (*cf.* art. 3, comma 2) se l'ente creditore acquisisce notizia di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore. In tal caso, l'ente creditore comunica all'Agenzia delle entrate-Riscossione i nuovi beni sui quali svolgere l'attività di recupero coattivo e il discarico automatico si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, salvo il ricorrere delle situazioni di cui all'articolo 4, commentato in precedenza. In tal caso, il discarico automatico opererà secondo le tempistiche indicate nel medesimo articolo 4.

Con l'**articolo 6** sono disciplinate le modalità di verifica e di controllo da parte degli enti creditori dell'operato e delle responsabilità dell'agente della riscossione. Nell'ambito delle disposizioni che regolano il rapporto tra l'agente della riscossione e l'ente creditore, come già previsto nella disciplina vigente, l'agente della riscossione può definire in via agevolata un'eventuale controversia inerente al proprio operato mediante pagamento di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, oppure opporsi alla contestazione proponendo ricorso alla Corte dei Conti. In mancanza di definizione agevolata o di ricorso, sempre come già previsto dalla disciplina attuale, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.



Fermo restando, quindi, il potere di controllo da parte dell'ente creditore e la sostanziale analogia con la disciplina vigente circa le modalità di definizione delle eventuali controversie sull'operato dell'agente della riscossione, la disposizione non è idonea a produrre impatti finanziari.

Con riferimento al magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, l'**articolo 7** prevede l'istituzione di una apposita commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenza delle entrate, avrà il compito di analizzare tale magazzino per individuare soluzioni idonee a conseguire il discarico, di tutto o parte dello stesso, entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai componenti di tale Commissione non spetteranno emolumenti di sorta.

Una volta sentiti gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, la commissione proporrà al Ministro dell'economia e delle finanze le possibili soluzioni da attuare con successivi provvedimenti legislativi.

Rimandando, ad esito dell'analisi della citata Commissione e delle conseguenti proposte in ordine alle possibili soluzioni, a successivi provvedimenti legislativi il discarico del magazzino relativo ai carichi affidati dal 2000 al 2024, la previsione in commento non comporta, allo stato, nessun effetto finanziario.

In ogni caso, si evidenzia che, con riferimento ai carichi affidati nelle annualità più recenti (ricomprese tra quelle di cui alla lettera c), che appaiono suscettibili di consentire ancora prospettive di recupero, il Legislatore ha previsto, sempre ad esito dell'analisi della citata commissione e delle conseguenti proposte in ordine a possibili soluzioni, una tempistica per il discarico, totale o parziale, dei carichi residui, superiore a 5 anni (31 dicembre 2031), – ovvero un periodo più ampio di quello previsto per i carichi che saranno affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 – nel corso del quale proseguiranno le attività di recupero svolte in conformità alla pianificazione annuale di cui all'articolo 1.

Infine, l'**articolo 8**, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025 a titolo di "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea nonché a titolo di recupero di aiuti di Stato, e l'**articolo 9**, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 riferiti alle medesime tipologie, prevedono disposizioni particolari, in quanto tali entrate non sono assoggettate all'istituto del discarico automatico e alle disposizioni di definizione agevolata delle controversie con l'ente creditore previste dall'articolo 6 sopra commentato.

Trattandosi di provvedimenti di natura procedimentale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non sono idonee a determinare effetti finanziari negativi.

Da ultimo, non determina effetti finanziari neppure l'**articolo 10** che abroga alcune disposizioni vigenti, che risultano disarmoniche rispetto alle previsioni introdotte con il decreto in commento.

Nel dettaglio le disposizioni abrogate riguardano:



- la disciplina del discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) sostituita dal riordino del sistema della riscossione previsto, in particolare, dagli articoli da 1 a 6 del presente provvedimento;
- le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 123/2011 relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, che risulta superato alla luce delle funzioni che l'articolo 1, comma 13, del DL n. 193 del 2016 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze nonché dall'attività di controllo dell'azione di recupero svolta dallo stesso Ministero, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del nuovo articolo 6, comma 1, del presente provvedimento;
- i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non più compatibili con le disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione previste dall'articolo 7 del presente provvedimento.

Restano in vigore le disposizioni relative all'articolo 1, comma 684, ultimo periodo, della legge n. 190/2014, che disciplinano, rimandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente non emesso), le modalità e le tempistiche in ordine al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte dall'anno 2000 all'anno 2010, nonché le disposizioni relative all'articolo 685, primo periodo, della medesima legge, riguardanti la restituzione in venti rate annuali, con onere a carico dello Stato, delle spese per le procedure esecutive svolte per conto dei comuni negli anni 2000-2013, rimanendo così salvi gli stanziamenti già previsti, a tale titolo, a norma vigente.

Capo II – Disposizioni complementari

L'articolo 11 interviene modificando l'articolo 1, comma 5-*quinqües*, primo periodo, del DL n. 193/2016, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

La disposizione, come già nel caso della norma novellata di cui all'articolo 1, comma 5-*quinqües* del decreto-legge 193/2016, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a precisare che l'utilizzo da parte di ADER di immobili demaniali non può avvenire indipendentemente dal contestuale utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica della richiamata integrazione logistica, che in futuro potrà favorire risparmi di spesa, prudenzialmente non stimati.

L'articolo 12, nell'ottica di superare la distinzione tra la rateazione "ordinaria", attualmente concessa in un numero massimo di 72 rate, e quella "straordinaria", concessa in un numero massimo di 120 rate, prevede che, per importi inferiori a 120.000 euro, il debitore potrà accedere ad una rateazione in numero di rate superiore a 72 dietro semplice richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (c.d. rateizzazioni semplificate). In particolare, la disposizione prevede che, per le richieste di rateizzazione presentate:

- negli anni 2025 e 2026, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in n. 84 rate mensili;



- negli anni 2027 e 2028, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in n. 96 rate mensili;
- a partire dall'anno 2029, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in n. 108 rate mensili.

Considerato che buona parte delle rateizzazioni attualmente concesse per debiti inferiori a 120.000 euro potranno essere richieste e concesse in un numero maggiore di rate – fino ad un massimo di 84 nel 2025 e 2026, fino ad un massimo di 96 nel 2027 e 2028, e fino ad un massimo di 108 a partire dal 2029 - è prevedibile un impatto finanziario negativo in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso. Tale impatto finanziario negativo si neutralizzerà una volta che tutti gli incassi derivanti da rateazioni saranno relativi a quelle concesse con il nuovo regime a 108 rate.

Per la quantificazione degli impatti finanziari relativi alle domande di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro, a semplice richiesta, sono stati considerati i seguenti elementi:

- stima della riscossione derivante da rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro, concesse a 72 rate e pari a ca. 566 milioni di euro all'anno (al secondo anno è previsto un importo doppio, derivante dal trascinarsi delle rate concesse l'anno precedente oltre alle nuove concessioni, e così via negli anni successivi); la stima tiene conto:
 - della stima degli incassi derivanti da rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro concesse nel medesimo anno della richiesta (nuove rateazioni), pari a ca. 725,6, milioni di euro all'anno,
 - della quota dell'incasso da rateazione relativo a rateizzazioni per debiti fino a 120.000 euro, attualmente concesse con il numero massimo di 72 rate previsto a norma vigente, pari al 78% del totale;
- ipotesi che solo una parte (stimata nel 50%, considerando anche che circa la metà delle richieste di rateizzazione in 72 rate concesse nel 2023 sono riferite a debiti di importo inferiore a 10.000 euro) degli importi rateizzati venga richiesto in un numero di rate superiore alle 72, permanendo, comunque, il possibile interesse del contribuente ad optare, secondo la propria disponibilità finanziaria, per un piano rateale con il minor numero di rate possibile, atteso il disincentivo derivante dal dover corrispondere maggiori interessi di rateizzazione, quanto maggiore è l'estensione temporale del piano di pagamento accordato, ed apparendo conforme ad un comportamento razionale che la richiesta di un maggior numero di rate, con i correlati adempimenti amministrativi e finanziari, sia circoscritta ai carichi di maggior importo, stante peraltro il sacrificio della corresponsione del maggior interesse;
- effetto derivante dall'allungamento del piano di dilazione, che tiene conto dell'anno di presentazione della domanda di rateazione e che comporta un flusso di incasso annuale ridotto del 14% nei primi due anni di introduzione (12/84esimi al posto che 12/72esimi), una riduzione via via superiore in ragione dell'ulteriore allungamento del numero massimo di rate (fino al -24% del 6° anno), per poi neutralizzarsi dal 9° anno successivo alla stabilizzazione al numero massimo di 108 rate, quando tutti gli incassi dell'anno saranno riferiti a rateazioni concesse in 108 rate.

L'impatto sul gettito, stimato fino all'anno 2037, quando il riscosso da rateazioni sarà completamente derivante da rateazioni concesse secondo le nuove modalità, è rappresentato nella seguente tabella:



Importi in milioni di euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
a) Riscossione da "nuove" rateazioni per importi inferiori a 120.000 euro concesse a 72 rate	566,0	1.132,0	1.698,0	2.264,0	2.829,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9	3.395,9
b) Riscossione per rateazioni che passerebbero ad un numero superiore alle 72 (50%)	283,0	566,0	849,0	1.132,0	1.415,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0
c) Effetto derivante dall'allungamento del piano di dilazione	-14%	-14%	-18%	-20%	-22%	-24%	-13%	-16%	-19%	-8%	-10%	-11%	0%
d) Riscossione da rateazione in un numero maggiore di rate (84 per quelle concesse nel 2025 e 2026, 96 per quelle concesse nel 2027 e 2028, ec.)	242,6	485,1	697,4	909,6	1.098,3	1.286,9	1.475,6	1.421,7	1.367,8	1.556,5	1.532,9	1.509,3	1.698,0
Impatto sul gettito	-40,4	-80,9	-151,6	-222,4	-316,7	-411,0	-222,4	-276,3	-330,2	-141,5	-165,1	-188,7	0,0
<i>Erario</i>	-20,9	-41,8	-78,4	-115,0	-163,7	-212,5	-115,0	-142,8	-170,7	-73,1	-85,3	-97,5	0,0
<i>Enti previdenziali</i>	-13,2	-26,5	-49,6	-72,8	-103,6	-134,5	-72,8	-90,4	-108,1	-46,3	-54,0	-61,8	0,0
<i>Altri enti</i>	-6,3	-12,6	-23,6	-34,6	-49,4	-64,0	-34,6	-43,1	-51,4	-22,1	-25,8	-29,4	0,0
<i>di cui enti locali territoriali</i>	-4,7	-9,5	-17,7	-26,0	-37,1	-48,0	-26,0	-32,3	-38,6	-16,6	-19,4	-22,1	0,0
<i>di cui altri enti</i>	-1,6	-3,1	-5,9	-8,6	-12,3	-16,0	-8,6	-10,8	-12,8	-5,5	-6,4	-7,3	0,0

Rispetto alla visione sintetica sopra rappresentata, di seguito si evidenzia il dettaglio delle voci b) e d), dal cui confronto è calcolato l'impatto sul gettito correlato ad un diverso e più lungo profilo temporale di incasso.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Concesse nel 2025	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0							
Concesse nel 2026		283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0						
Concesse nel 2027			283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0					
Concesse nel 2028				283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0				
Concesse nel 2029					283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0			
Concesse nel 2030						283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0		
Concesse nel 2031							283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	
Concesse nel 2032								283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2033									283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2034										283,0	283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2035											283,0	283,0	283,0
Concesse nel 2036												283,0	283,0
Concesse nel 2037													283,0
Riscossione per rateazioni che passerebbero ad un numero superiore alle 72 (50%)	283,0	566,0	849,0	1.132,0	1.415,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0	1.698,0

Riscossioni in un numero maggiore di rate	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Concesse nel 2025 (84 rate)	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6						
Concesse nel 2026 (84 rate)		242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6					
Concesse nel 2027 (96 rate)			212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2			
Concesse nel 2028 (96 rate)				212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2	212,2		
Concesse nel 2029 (108 rate)					188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2030 (108 rate)						188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2031 (108 rate)							188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2032 (108 rate)								188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2033 (108 rate)									188,7	188,7	188,7	188,7	188,7



Concesse nel 2034 (108 rate)											188,7	188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2035 (108 rate)												188,7	188,7	188,7
Concesse nel 2036 (108 rate)													188,7	188,7
Concesse nel 2037 (108 rate)														188,7
Riscossione da rateazione in un numero maggiore di rate (84 per quelle concesse nel 2025 e 2026, 96 per quelle concesse nel 2027 e 2028, ec.	242,6	485,1	697,4	909,6	1.098,3	1.286,9	1.475,6	1.421,7	1.367,8	1.556,5	1.532,9	1.509,3	1.698,0	
Impatto sul gettito	-40,4	-80,9	-151,6	-222,4	-316,7	-411,0	-222,4	-276,3	-330,2	-141,5	-165,1	-188,7	0,0	

Inoltre, in conseguenza della possibilità, per il contribuente, di richiedere un piano di pagamento in un più elevato numero di rate (da 72 a 84, 96 e 108 rate), gli interessi di dilazione addebitati allo stesso contribuente saranno di maggiore entità, in quanto correlati alla maggiore estensione dei piani di pagamento rateali.

Nella tabella seguente è rappresentato il differenziale, ai tassi attualmente vigenti, degli interessi di dilazione, che, a regime, comporterebbe una potenziale entrata aggiuntiva a tale titolo di circa 150 milioni di euro. Tuttavia, in considerazione dei tassi di decadenza registrati in passato, opportunamente rapportati alle rateizzazioni oggetto dell'estensione temporale dei piani di pagamento, si ritiene di abbattere detto effetto positivo, prudenzialmente, del 50% considerando la percentuale di coloro che potrebbero non adempiere integralmente al piano di rateizzazione perdendo il beneficio del pagamento rateale (c.d. decadenza).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Impatto derivante da differenziale interessi di dilazione	0,96	4,14	10,40	20,86	36,40	58,14	77,94	92,90	111,90	127,58	137,38	149,18	156,30
Impatto derivante da differenziale interessi di dilazione (prudenzialmente abbattuto del 50%)	0,48	2,07	5,20	10,43	18,20	29,07	38,97	46,45	55,95	63,79	68,69	74,59	78,15
<i>Erario</i>	<i>0,19</i>	<i>0,81</i>	<i>2,01</i>	<i>4,00</i>	<i>6,92</i>	<i>10,96</i>	<i>14,62</i>	<i>17,39</i>	<i>20,86</i>	<i>23,70</i>	<i>25,47</i>	<i>27,57</i>	<i>28,82</i>
<i>Enti previdenziali</i>	<i>0,23</i>	<i>1,02</i>	<i>2,58</i>	<i>5,22</i>	<i>9,19</i>	<i>14,81</i>	<i>19,95</i>	<i>23,82</i>	<i>28,80</i>	<i>32,95</i>	<i>35,54</i>	<i>38,71</i>	<i>40,65</i>
<i>Altri enti</i>	<i>0,06</i>	<i>0,24</i>	<i>0,61</i>	<i>1,21</i>	<i>2,09</i>	<i>3,30</i>	<i>4,40</i>	<i>5,24</i>	<i>6,29</i>	<i>7,14</i>	<i>7,68</i>	<i>8,31</i>	<i>8,68</i>
<i>di cui enti locali territoriali</i>	<i>0,05</i>	<i>0,18</i>	<i>0,46</i>	<i>0,91</i>	<i>1,57</i>	<i>2,48</i>	<i>3,30</i>	<i>3,93</i>	<i>4,72</i>	<i>5,36</i>	<i>5,76</i>	<i>6,23</i>	<i>6,51</i>
<i>di cui altri enti</i>	<i>0,01</i>	<i>0,06</i>	<i>0,15</i>	<i>0,30</i>	<i>0,52</i>	<i>0,82</i>	<i>1,10</i>	<i>1,31</i>	<i>1,57</i>	<i>1,78</i>	<i>1,92</i>	<i>2,08</i>	<i>2,17</i>

È, altresì, previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, monitori gli effetti derivanti dalle disposizioni in argomento per valutare l'introduzione di nuove norme dirette a prevedere l'aumento fino a 120 del numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta, per le domande di rateizzazione di debiti fino a euro 120.000 (c.d. rateizzazioni "semplificate"), presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031. Sotto il profilo finanziario, detta previsione non comporta effetti, posto che si prefigura un intervento meramente eventuale, da realizzarsi a mezzo di un apposito ed ulteriore intervento normativo, il quale pertanto dovrà trovare in tale ultimo ambito la necessaria copertura finanziaria

Per le domande di rateizzazione di importo fino a 120.000 euro, volte ad ottenere un numero di rate superiore (fino ad un massimo di 120) a quello tempo per tempo previsto per ottenere la dilazione senza documentare lo stato di difficoltà, e per tutte le domande relative a debiti di importo superiore a 120.000 euro, invece, in analogia a quanto prevede la legislazione vigente con riferimento alla



rateazione c.d. “straordinaria”, è previsto che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per tali casistiche (ossia, laddove il contribuente è tenuto a documentare la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà) è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale stabilire i criteri ed i parametri per valutare, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà. Ciò, lo si ripete, in analogia a quanto attualmente previsto per la rateazione c.d. “straordinaria” (cfr. articolo 19 comma 1-*quinquies*, abrogato dalla disposizione in commento), secondo i criteri stabiliti dal DM 6/11/2013. Trattandosi di previsioni che, al pari di quelle vigenti, comportano la verifica della situazione di difficoltà del contribuente attraverso l’esame della documentazione a corredo della domanda di rateizzazione, alle disposizioni in commento non sono ascrivibili effetti finanziari negativi.

L’**articolo 13** estende l’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo, attualmente emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’Iva, ad altri atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività gli adempimenti a carico dell’Agenzia trovano copertura nelle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Viceversa, l’attuazione della disposizione in commento, superando per altre categorie di atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, la necessità di emissione del ruolo e della cartella di pagamento, potrà determinare una contrazione delle tempistiche di avvio delle procedure di recupero coattivo, con effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati.

L’**articolo 14** introduce disposizioni di natura procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico:

- il comma 1, lett. a), precisa che, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria e l’agente della riscossione informa immediatamente questi ultimi della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione. A tale previsione, che si riferisce a soggetti coobbligati in via sussidiaria, che rispondono solo in caso di inadempienza dell’obbligato principale e previa escussione del medesimo, non sono ascrivibili effetti finanziari negativi;
- il comma 1, lett. b) e c), introduce l’espressa previsione della necessità - prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente) – di notificare la cartella di pagamento al medesimo soggetto, per garantire la massima tutela del diritto di difesa. Alla disposizione, coerente con lo Statuto dei diritti del contribuente così come modificato dal D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, non sono ascrivibili effetti finanziari negativi.

L’**articolo 15**, intervenendo in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo interviene, essenzialmente, su aspetti procedurali dell’erogazione dei rimborsi nell’ottica di semplificare e ottimizzare il processo, estendendo, peraltro, l’istituto della compensazione di cui



all'art. 28-ter del DPR n. 602/1973, al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione anche da tutti gli enti creditori diversi da Agenzia delle entrate.

L'introduzione di una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

Senza contare che l'espletamento della procedura esecutiva determina la necessità di sostenere alcuni costi (quelli di notifica dell'avviso di intimazione di cui all' articolo 50 del DPR n. 602 del 1973 e quelli del successivo pignoramento), pur se a fronte di procedure certamente incapienti, anche in termini di ristoro delle relative spese.

Prendendo a riferimento il biennio 2022-2023, si osserva che circa il 52% delle proposte di compensazione inviate ai contribuenti risultano relative a singoli rimborsi inferiori a 500 euro, che rappresentano circa il 7% del totale delle somme messe a disposizione. Nell'88% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 10 volte superiore a quello oggetto del rimborso (nel 30% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 50 volte superiore).

Atteso che, mediamente, l'importo "recuperabile" dalle proposte di compensazione per rimborsi inferiori a 500 euro, tramite l'accettazione della proposta di compensazione da parte del contribuente o tramite il pignoramento delle somme messe a disposizione, risulta pari a circa 4,2 milioni di euro all'anno, si stima che la disposizione in argomento possa determinare il seguente impatto finanziario, ipotizzando, prudenzialmente, che il regolamento di cui al comma 1, lettera d), della disposizione in commento determini i suoi effetti già a partire dall'inizio dell'anno 2025

importi in milioni di euro	Dall'anno 2025
Impatto finanziario sul gettito	-4,18
<i>Erario</i>	<i>-2,16</i>
<i>Enti previdenziali</i>	<i>-1,37</i>
<i>Altri enti</i>	<i>-0,65</i>

In ogni caso, l'estensione della predetta forma di pagamento anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e gli automatismi che ne conseguiranno avranno impatti positivi in termini di gettito, nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.

Pur considerando che tali impatti positivi possano compensare gli effetti negativi sopra rappresentati, non avendo a disposizione elementi puntuali per poterne effettuare la stima, in via prudenziale, i benefici attesi non sono stati considerati.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie.

L'articolo prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 del provvedimento, mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; ed altresì l'incremento del medesimo fondo di 65



milioni di euro annui a decorrere dal 2037. In particolare, si dispone che a tale ultimo onere, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e agli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

a) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12;

b) quanto a 0,23 milioni di euro per l'anno 2025, 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 2,58 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 9,19 milioni di euro per l'anno 2029, 14,81 milioni di euro per l'anno 2030, 19,95 milioni di euro per l'anno 2031, 23,82 milioni di euro per l'anno 2032, 28,8 milioni di euro per l'anno 2033, 32,95 milioni di euro per l'anno 2034, 35,54 milioni di euro per l'anno 2035, 38,71 milioni di euro per l'anno 2036 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
12			Accesso semplificato a rateazioni articolate in un numero di rate superiore a 72 e fino a 108 - Erario	E	T		-20.9	-41.8	-78.4		-20.9	-41.8	-78.4		-20.9	-41.8	-78.4	
12			Accesso semplificato a rateazioni articolate in un numero di rate superiore a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali	E	CO						-13.2	-26.5	-49.6		-13.2	-26.5	-49.6	
12			Accesso semplificato a rateazioni articolate in un numero di rate superiore a 72 e fino a 108 - Enti previdenziali	S	C		13.2	26.5	49.6									
12			Accesso semplificato a rateazioni articolate in un numero di rate superiore a 72 e fino a 108 - Altri enti	E	T						-6.3	-12.6	-23.6		-6.3	-12.6	-23.6	
12			Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della durata delle rateazioni - Erario	E	EXT		0.2	0.8	2.0		0.2	0.8	2.0		0.2	0.8	2.0	
12			Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della durata delle rateazioni - Enti previdenziali	E	EXT						0.2	1.0	2.6		0.2	1.0	2.6	
12			Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della durata delle rateazioni - Enti previdenziali	S	C		-0.2	-1.0	-2.6									
12			Maggiori interessi attivi derivanti dall'estensione della durata delle rateazioni - Altri enti	E	EXT						0.1	0.2	0.6		0.1	0.2	0.6	
15			Introduzione di una soglia minima di rimborso (500 euro), a partire dalla quale sarà consentito il pagamento delle somme dovute dal contribuente mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta - Erario	E	T		-2.2	-2.2	-2.2		-2.2	-2.2	-2.2		-2.2	-2.2	-2.2	
15			Introduzione di una soglia minima di rimborso (500 euro), a partire dalla quale sarà consentito il pagamento delle somme dovute dal contribuente mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta - Enti previdenziali	E	CO						-1.4	-1.4	-1.4		-1.4	-1.4	-1.4	
15			Introduzione di una soglia minima di rimborso (500 euro), a partire dalla quale sarà consentito il pagamento delle somme dovute dal contribuente mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta - Enti previdenziali	S	C		1.4	1.4	1.4									
15			Introduzione di una soglia minima di rimborso (500 euro), a partire dalla quale sarà consentito il pagamento delle somme dovute dal contribuente mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta - Altri enti	E	T						-0.7	-0.7	-0.7		-0.7	-0.7	-0.7	
16	1		Incremento del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (art. 62, c.1, del D.Lgs. 209/2023)- effetti dal 2037	S	C													
16	2	a	Riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (art. 62, c.1, del D.Lgs. 209/2023)	S	C		-44.1	-83.0	-150.6		-44.1	-83.0	-150.6		-44.1	-83.0	-150.6	
			Entrate	e			0.0	-22.9	-43.2	-78.6	0.0	-44.1	-83.0	-150.6	0.0	-44.1	-83.0	-150.6
			Spese	s			0.0	-29.8	-56.2	-102.2	0.0	-44.1	-83.0	-150.6	0.0	-44.1	-83.0	-150.6
			SALDO				0.0	6.9	13.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”

Amministrazione proponente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge delega 11 agosto 2023, n. 111, prevede, all’art. 18, il conferimento all’Esecutivo della delega a procedere alla revisione del sistema nazionale della riscossione e fissa una serie di principi e criteri direttivi.

Ciò posto, il presente decreto attua la delega di cui al citato art. 18, muovendosi in conformità ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e in coerenza con gli obiettivi programmatici del Governo.

L’obiettivo generale è quello di dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale concernente la revisione del sistema nazionale della riscossione al fine di raggiungere gli obiettivi specifici ivi indicati.

Più in particolare, con il decreto delegato si intende riordinare la disciplina:

- delle attività che l’agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme;
- dei controlli sull’attività dell’agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente;
- dell’integrazione logistica dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:
 - della rateazione delle somme affidate all’agente della riscossione;
 - della concentrazione della riscossione nell’accertamento;
 - della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
 - della compensazione tra rimborsi d’imposta e importi iscritti a ruolo.

L’intervento riformatore in materia, delineato dal suddetto art. 18, si rende necessario per abbandonare un impianto vetusto, nel quale gli enti pubblici creditori erano contrapposti al soggetto privato (in prevalenza di promanazione bancaria) incaricato dell’attività di riscossione. In particolare, occorre superare un assetto nel quale l’agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall’origine). Ciò, nonostante sia pressoché impossibile, oltre che contrario al principio di economicità dell’azione amministrativa, tentare di dare corso, per tutte le posizioni debitorie, ad azioni di riscossione coattiva configurabili soltanto in astratto, con il risultato di rendere necessarie reiterate proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione.

Ne sono derivate gravi criticità anche in termini di accumulo negli anni di crediti di fatto inesigibili nelle contabilità degli enti creditori e, anche per porre rimedio a tale fenomeno, sono state nel tempo varate diverse forme di definizione agevolata dei carichi di ruolo che, da un lato, hanno reso necessari ulteriori differimenti dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e, dall’altro, hanno, comunque, inciso in misura limitata sulla cospicua giacenza di partite creditorie pregresse.

In tale contesto, la legge delega ha previsto delle soluzioni strutturali, al fine di orientare al risultato l’azione di recupero dell’agente della riscossione e di evitare che si continuino ad effettuare tentativi di riscossione coattiva con inesistenti, o quanto meno scarse, aspettative di successo.

In tal senso, la legge delega ha indicato, come principali direttrici di intervento, il ricorso a una pianificazione mirata delle azioni di recupero all’Agenzia delle entrate e l’introduzione - fermo il rispetto dei vincoli imposti con l’art. 18, comma 2, per le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea - del discarico automatico dei carichi non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, salvo che non siano in corso rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, della legge n. 111/2023); ciò, tanto più che potrà esservi anche il discarico anticipato del credito in presenza di fallimento o liquidazione giudiziale o di mancanza di beni del debitore aggredibili.

Naturalmente, la possibilità di dare effettivamente corso a un profondo rinnovamento del sistema di riscossione è subordinata anche allo scioglimento del nodo dello smaltimento del magazzino dei carichi pregressi, attraverso l’introduzione di una specifica disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute in tali carichi (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 7, della legge n. 111/2023).

Per evitare che in futuro si determini nuovamente un accumulo di crediti inesigibili, la legge delega prevede di azionare anche altre leve.

Al riguardo, assume carattere prioritario l’esigenza di agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti che, pur non essendo in condizione di versare quanto dovuto in unica soluzione, intendono, comunque, onorare il loro debito. Si è, perciò, deciso di modificare progressivamente le condizioni di accesso alla dilazione, per stabilizzare a 120 il numero massimo delle rate concedibili (cfr. art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023).

Inoltre, non si può prescindere dall’accorciamento della filiera della riscossione, da conseguire anche mediante il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, della legge delega); ciò, tenuto conto anche del più generale obiettivo di potenziamento dell’attività di recupero coattivo dei crediti pubblici, posto dall’art. 18, comma 1, lett. e), della legge n. 111/2023).

In un corretto bilanciamento degli interventi da effettuare, a una maggiore incisività dell’azione nei confronti dei debitori morosi deve accompagnarsi la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di erogazione dei rimborsi fiscali a favore dei contribuenti (cfr. art. 18, comma 1, lett. h) e i), della legge n. 111/2023).

Nell’ottica di realizzare economie di scala tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, l’intervento punta, tra l’altro, a contenere i costi di struttura anche attraverso l’obiettivo di “...eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi” (cfr. art. 18, comma 1, lett. c).

Ulteriore obiettivo dell’intervento normativo è quello di “prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa” (cfr. art. 18, comma 1, lett. l della legge delega).

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento agli **articoli 1-10** del decreto, la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione è attualmente contenuta, fondamentalmente, negli artt. art. 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999.

In particolare, secondo l’art. 19 del citato D.lgs. n. 119/1999, in estrema sintesi, AdER deve:

- notificare la cartella di pagamento entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo;
- svolgere l’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risulta dal sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria (salvo che i beni pignorati non siano di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo), nonché sui nuovi beni la cui esistenza sia stata comunicata dall’ente creditore;

- rispondere, inoltre, dei vizi e delle irregolarità compiute nello svolgimento delle proprie attività, salvo che non dimostri che tali vizi ed irregolarità non abbiano influito sull'esito della procedura o non abbiano, in ogni caso, pregiudicato, l'azione di recupero;
- presentare, entro tre anni dall'affidamento del credito, una comunicazione di inesigibilità delle partite non incassate. In realtà, per le note disfunzioni del sistema, tale termine è stato ripetutamente prorogato nel tempo per tutte le annualità di affidamento fino al 2022, per approdare - per effetto dell'ultima modifica apportata all'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014 dall'art. 1, comma 253, lett. a), della legge n. 197/2022 - alla fissazione delle seguenti scadenze:
 - ✓ il 31 dicembre 2028, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005;
 - ✓ il 31 dicembre 2029, per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010;
 - ✓ il 31 dicembre 2030, per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015;
 - ✓ il 31 dicembre 2031, per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020;
 - ✓ il 31 dicembre 2032, per i ruoli consegnati negli anni 2021 e 2022.,

Il successivo art. 20 del D.lgs. n. 112/1999 disciplina, invece, la procedura di discarico per inesigibilità a seguito del controllo a campione delle comunicazioni di inesigibilità avviato dall'ente creditore, prevedendo un contraddittorio con l'agente della riscossione e la possibilità di una definizione abbreviata delle controversie amministrative insorte.

L'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, trattata dall'**articolo 11** del decreto delegato in oggetto, è attualmente regolata dall'art. 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 193/2016, che permette a AdER di avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

Per quanto riguarda l'ambito di intervento dell'**articolo 12** del decreto - ossia la rateazione delle somme affidate a AdER - l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce attualmente che l'agente della riscossione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere fino ad un massimo di 72 rate mensili. Può accedersi alla c.d. "rateazione straordinaria", articolata in un numero massimo di 120 rate mensili, soltanto in presenza, per ragioni estranee alla responsabilità del debitore, di una "*comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica*", da accertare sulla base degli specifici e restrittivi parametri a suo tempo individuati, in attuazione di tale previsione, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, e da documentare a cura del richiedente.

Relativamente all'**articolo 13** del presente decreto, si evidenzia che la concentrazione della riscossione nell'accertamento è attualmente regolata dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 78/2010, la cui lett. h) - sulla quale l'art. 13 in parola oggi interviene - permette di razionalizzare progressivamente le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo, adottando uno o più regolamenti "delegificanti" di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in coerenza con lo strumento dell'accertamento esecutivo introdotto dallo stesso art. 29.

L'**articolo 13** intende, quindi, uniformare i diversi sistemi di riscossione che attualmente risultano differenziati per atto e tributi. Infatti, l'art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'accertamento esecutivo, in base al quale gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, diventano esecutivi una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso. Per tali provvedimenti non si rende necessaria l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, ma solo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Il citato articolo 29 prevede che l'avviso di accertamento esecutivo debba contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento. Sulla base del

provvedimento impositivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata.

Per gli atti diversi da quelli sopra indicati il sistema di riscossione prevede invece la costituzione del ruolo ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e la successiva consegna dello stesso all'agente della riscossione per la notifica della cartella di pagamento.

In particolare, tale regime si applica:

- agli atti di recupero crediti;
- agli avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- agli atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, delle imposte di successione e donazione e dell'imposta sulle assicurazioni;
- agli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposte di successione e donazione;
- agli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
 - o imposta di registro;
 - o imposte ipotecaria e catastale;
 - o imposta sulle successioni e donazioni;
 - o imposta sostitutiva sui finanziamenti;
 - o imposta di bollo;
- agli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche erariali e dell'addizionale erariale della tassa automobilistica.

Quanto alla disciplina in materia di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (trattata dall'**articolo 14** del presente decreto), l'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella di pagamento sia notificata, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, entro specifici termini di decadenza, debitamente enucleati, diversificati in ragione della tipologia di attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. A tale disposizione si è recentemente aggiunto il nuovo art. 7-*sexies* della legge n. 212/2000 - introdotto dal D.lgs. n. 219/2023, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. l), della legge n. 111/2023 - secondo il quale, a decorrere dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione degli atti impositivi o della riscossione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Infine, le vigenti disposizioni relative all'istituto della compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo (disciplinata dall'**articolo 15** del presente decreto), sono contenute nell'art. 28-*ter* del D.P.R. n. 602/1973 e nell'art. 20-*bis* del D.lgs. n. 46/1999, ai sensi dei quali:

- in fase di erogazione dei rimborsi delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare;
- il predetto istituto si applica ai fini del pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, ma l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-*ter*, deve formulare la proposta di compensazione anche con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo da parte di altre Amministrazioni, sospendendo l'azione di recupero;
- in caso di rifiuto della suddetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione;
- il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'art. 28-*ter* del D.P.R. n. 602/1973;

- le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare con l'Agenzia delle entrate una convenzione per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli **articoli da 1 a 9** del presente decreto delineano un nuovo impianto – interamente sostitutivo di quello oggi regolato dai sopra illustrati articoli 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 - della disciplina delle attività di recupero che l'agente della riscossione è chiamato a svolgere sulle somme che gli vengono affidate e del discarico delle relative quote.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1**, è rivolto a introdurre - in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, dell'art. 18 della legge delega - una pianificazione annuale delle azioni di recupero dei crediti pubblici, che dovrà essere curata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** precisa che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2, comma 1**, stabilisce gli adempimenti cui sarà tenuto l'agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2025, prevedendo che lo stesso agente effettui il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, assicuri il rispetto del piano annuale redatto dal MEF e garantisca la trasmissione telematica mensile all'ente creditore dei flussi informativi afferenti alle procedure di recupero azionate. Il **comma 2** precisa che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3**, in coerenza con l'art. 18, comma 1, lett. a), n. 2, della legge n. 111/2023, introduce - per le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fermo il rispetto dei vincoli posto in sede di conferimento della delega per i crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (cfr. art. 18, comma 2, della legge n. 111/2023) - il discarico automatico dei carichi non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (**comma 1**). E', altresì, contemplato il discarico anticipato di tali quote in presenza di fallimento o liquidazione giudiziale o di mancanza di beni del debitore aggredibili (**comma 2**).

L'**articolo 4** esclude temporaneamente dal discarico automatico le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali siano in corso rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 5**, in linea con l'art. 18, comma 1, lett. a), n. 3), della legge n. 111 del 2023, riconosce all'ente creditore la facoltà, fino allo spirare del termine prescrizione (decorrente dall'ultimo atto interruttivo notificato prima del discarico automatico), di gestire in proprio i crediti discaricati automaticamente o di affidarli in concessione a soggetti privati o di riaffidarli, per due anni, all'agente della riscossione nazionale, in tale ultimo caso, mediante adesione ad apposite condizioni di servizio (**comma 1**).

Il **comma 2** precisa che l'eventuale riaffidamento a AdER è diretto all'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, individuati esclusivamente a seguito delle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

Ai sensi del **comma 3**, se necessario (ossia se è nel frattempo decorso il termine di efficacia dell'ultimo atto di riscossione notificato), prima dell'avvio dell'esecuzione deve essere notificato un avviso di intimazione (lett. a). Viene, inoltre, dettata, alla lett. b) la disciplina da seguire ove, alla scadenza termine del biennio di riaffidamento, siano pendenti procedure esecutive o concorsuali o siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi indicati. In tutti i casi di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore (lett. c).

Il **comma 4** disciplina i termini di pubblicazione, sul sito di AdER, delle condizioni di adesione al servizio di riaffidamento e quelli di adesione dell'ente a tali condizioni.

Il **comma 5**, con riferimento ai casi di discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore, consente all'ente creditore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, se acquisisce nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riguardanti il debitore e se il diritto non si è prescritto, di riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i nuovi beni da aggredire. In tal caso, in presenza di azioni infruttuose, il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.

L'**articolo 6**, al **comma 1**, disciplina le verifiche che il MEF, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, dovrà eseguire sulla conformità dell'azione di recupero di AdER alla pianificazione annuale di cui all'art. 1

Il **comma 2** ha ad oggetto, invece, i controlli di pertinenza dell'ente creditore, distintamente, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (lett. a) e per quelle affidate fino al 31 dicembre 2024 (lett. b). Per queste ultime, relativamente alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione posti in essere fino al 31 dicembre 2024, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012.

Ai sensi del **comma 3**, i controlli dell'ente creditore saranno svolti - in base ai criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate e con le modalità, anche solo telematiche, stabiliti con decreto dirigenziale del MEF, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata - su una percentuale delle quote:

- a) per i crediti tributari erariali, compresa tra il 2 e il 6%;
- b) per i restanti crediti, contenuta nella misura massima del 5%.

I successivi **commi da 4 a 9** recano la disciplina degli aspetti procedurali del controllo di competenza degli enti creditori.

Più specificamente, il **comma 4** stabilisce che l'attività di controllo è avviata con la notifica a AdER della comunicazione di avvio del procedimento a cura dell'ente creditore, che può altresì chiedere la trasmissione, entro 120 gg., della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo.

Il **comma 5** prevede, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione dei flussi informativi telematici (di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'assegnazione all'agente della riscossione di un termine non inferiore a dodici mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Nel **comma 6** si individuano i presupposti al ricorrere dei quali l'ente creditore notifica apposito atto di contestazione a AdER, che, ai sensi del **comma 7**, può produrre osservazioni e il successivo **comma 8** prevede che l'ente creditore notifichi ad AdER, entro 60 gg., a pena di decadenza, un provvedimento di accoglimento o di rigetto di tali osservazioni.

In virtù del **comma 9**, entro 90 gg. dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto delle osservazioni proposte dall'agente della riscossione, quest'ultimo potrà definire la controversia versando una somma pari a 1/8 dell'importo del carico affidato, con l'aggiunta degli interessi legali, oppure potrà ricorrere alla Corte dei conti. In mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione sarà pari a 1/3 dell'importo del carico affidato, sempre con l'aggiunta degli interessi.

Secondo il **comma 10**, le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comporteranno l'avvio di giudizi di responsabilità, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

- dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (lett. a);
- dell'art. 2, comma 1, lettera b), sia derivata la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024 (lett. b).

Il **comma 11** precisa che le disposizioni del comma 10 si applicheranno anche nei casi di riaffidamento ex art. 5, commi 1, lett. c), e 5.

Ai sensi del **comma 12**, le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicheranno alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione sarà pari all'importo del carico affidato, maggiorato degli interessi.

L'**articolo 7, comma 1**, attribuisce a un'apposita Commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da rappresentanti del MEF) il compito di analizzare il magazzino dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione fino al 31 dicembre 2024 per proporre – coinvolgendo anche gli enti previdenziali e la Conferenza unificata - possibili soluzioni, da convogliare in successivi provvedimenti legislativi, ai fini del graduale scarico totale o parziale di tali carichi. Ai sensi del successivo **comma 2**, ai componenti della Commissione non spettano emolumenti di sorta.

Gli **articoli 8 e 9** recano disposizioni particolari per le c.d. “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea (nonché per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato), non assoggettate, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della legge delega, all'istituto del scarico automatico. Anche per tali crediti è previsto il riaffidamento, con la particolarità che esso potrà aver luogo solo in caso di scarico conseguente alla mancata verifica delle quote interessate da parte dell'ente creditore (nei termini indicati dagli stessi articoli 8 e 9).

L'**articolo 10**, in conseguenza delle nuove disposizioni recate dagli artt. 1-9, abroga:

- a) gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999;
- b) l'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011;
- c) l'art. 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228/2012;
- d) l'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della n. 190/2014.

L'**articolo 11** interviene sull'art. 1, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 193/2016, con finalità di integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione, nella parte in cui prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione a titolo gratuito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione le soluzioni allocative individuate per le proprie esigenze, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali.

L'**articolo 12** modifica in più punti l'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, intervenendo in materia di dilazione di pagamento delle somme affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, il **comma 1**, lett. g), dello stesso articolo 12 abroga l'attuale comma 1-*quinquies* del citato art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, così determinando - per le richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025 (cfr., in tal senso, il **comma 3** dell'articolo 12 del decreto) - il venir meno del relativo decreto attuativo (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013).

L'**articolo 13** modifica la lett. h) dell'art. 29, comma 1, del D.L. n. 78/2010, recante disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento, nella parte in cui estende la disciplina dell'accertamento esecutivo a specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 14**, relativo alla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, interviene sul d.P.R. n. 602/1973 e, più specificamente:

- alla lett. a), inserendovi un nuovo art. 25-*bis*, dedicato agli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria;
- alle lett. b) e c), modificando gli artt. 45 e 50, per prevedere che l'inizio dell'azione esecutiva nei confronti di un determinato soggetto sia sempre preceduto dalla notifica allo stesso dell'atto di riscossione (a seconda dei casi, cartella di pagamento e avviso di intimazione) che ne costituisce il presupposto.

L'**articolo 15**, che detta disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, interviene sull'art. 28-*ter* del d.P.R. n. 602/1973 e sull'art. 20-*bis* del d.lgs. n. 46/1999.

Gli **articoli 16 e 17**, dedicati, rispettivamente, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore, non incidono su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione non interferisce con competenze e funzioni delle regioni, ordinarie e a statuto speciale, e degli enti locali, garantendo il coinvolgimento della Conferenza Unificata in sede di:

- emanazione del provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale devono essere definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo (articolo 6, comma 3);
- analisi del magazzino dei debiti pregressi in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione, ai fini del relativo discarico (articolo 7, comma 2)

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non presenta profili di impatto con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di modificare la disciplina dettata da fonti di natura legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono evidenze al riguardo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nel rispetto di quanto specificamente stabilito, in sede di conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del sistema nazionale della riscossione, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 111/2023, è previsto che non si applichino alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020:

- le disposizioni degli articoli 3 e 4, relative, rispettivamente, al discarico automatico o anticipato delle somme affidate all'agente della riscossione; l'esclusione dell'applicabilità di tali disposizioni alle predette risorse proprie tradizionali è prevista dagli **articoli 8, comma 1, e 9, comma 1**, dello schema di decreto legislativo, che, peraltro, estendono tale esclusione anche alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015. Si applicano, viceversa, anche alle risorse proprie tradizionali e al recupero degli aiuti di Stato le disposizioni dell'**articolo 5**, afferente al riaffidamento, nell'ipotesi di discarico conseguente alla mancata verifica delle quote, da parte dell'ente creditore;
- le nuove disposizioni in materia di rateazione di cui all'articolo 12 del decreto.

Inoltre, i citati articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del decreto escludono le risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dall'ambito di applicazione

dell'articolo 6, comma 9, dello stesso decreto, relativo alla definibilità in via agevolata delle controversie amministrative tra ente creditore e agente della riscossione derivanti dallo svolgimento dell'attività di controllo su quest'ultimo.

Gli interventi effettuati con il decreto risultano, pertanto, pienamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta impatti sugli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea sulla materia in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulla materia in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa:

- nell'**articolo 11** del decreto, modificando l'art. 1, comma 5-*quinqüies*, primo periodo, del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016;
- nell'**articolo 12, comma 1**, del decreto, con il quale si interviene sull'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973:
 - ✓ sostituendone il comma 1;
 - ✓ inserendovi i nuovi commi 1.1, 1.2 e 1.3;
 - ✓ modificandone i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quater.1*;
 - ✓ abrogandone il comma 1-*quinqüies*;
 - ✓ modificandone il comma 3-*bis*;
- nell'**articolo 13** del decreto, modificando l'art. 29, comma 1, lett. h), del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;

- nell'**articolo 14** del decreto, intervenendo sul D.P.R. n. 602/1973 per:
 - ✓ introdurre il nuovo art. 25-*bis*;
 - ✓ modificare l'art 45, comma 1, e l'art. 50, comma 1;
- nell'**articolo 15** del decreto, modificando l'art. 28-*ter* del D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 20-*bis* del d.lgs. n. 46/1999.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione in commento non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

L'**articolo 10** abroga espressamente:

- a) gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999;
- b) l'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011;
- c) l'art. 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228/2012;
- d) l'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge n. 190/2014.

L'**articolo 12, comma 1**, lett. g), abroga espressamente il comma 1-*quinqüies* dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

L'**articolo 15** abroga espressamente:

- a) al comma 1, lett. c): il comma 5 dell'art. 28-*ter* del d.P.R. n. 602/1973;
- b) al comma 2:
 - ✓ il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20-*bis* del d.lgs. n. 46 /1999;
 - ✓ il comma 2 del citato art. 20-*bis* del d.lgs. n. 46 /1999;
- c) al comma 3: l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma non introduce disposizioni retroattive né di reviviscenza di disposizioni abrogate né di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto oltre alla legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La concreta attuazione degli interventi previsti dallo schema di decreto è, in taluni casi, condizionata all'adozione di specifici provvedimenti.

In particolare, l'**articolo 6, comma 3**, stabilisce che, con provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, siano definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità di effettuazione dello stesso controllo.

Inoltre, i nuovi commi 1.2 e 1.3 dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (la cui introduzione è prevista dall'**articolo 12** del decreto) rinviano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione – distintamente, da un lato, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e, dall'altro, per i restanti soggetti - dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà che il contribuente dovrà documentare, ove necessario, per ottenere la rateazione; con lo stesso decreto dovranno essere

stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri in parola. Tenuto conto che le attuali disposizioni in materia di rateazione continueranno ad applicarsi alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, il decreto in parola dovrà essere adottato in tempo utile per consentirne l'applicazione a quelle presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'**articolo 15** prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del medesimo articolo 15.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante ^aDisposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione^o

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione dei criteri e dei principi dell'art.18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo a introdurre disposizioni di revisione del sistema nazionale della riscossione. Ciò, al fine di incrementare l'efficienza di tale sistema, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato.

Per conseguire tale scopo, il Legislatore delegante ha previsto l'introduzione di una pianificazione delle attività volte al recupero dei crediti affidati in riscossione a AdER (Agenzia delle entrate-Riscossione), tenendo conto dell'opportunità di agire raggruppando tutti i debiti di uno stesso soggetto (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 1, della legge delega).

Inoltre, per evitare che, in futuro, si accumulino nuovamente crediti vetusti, non riscuotibili, la legge delega ha disposto che le somme non riscosse entro il quinto anno successivo a quello dell'affidamento siano automaticamente discaricate, con l'eccezione di quelle per le quali vi siano ancora aspettative di riscossione, derivanti da procedure esecutive o concorsuali in corso, o da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, e dei debiti in dilazione di pagamento. Ciò, rendendo comunque possibile anche il discarico anticipato in assenza di beni aggredibili (cfr. art. 18, comma 1, lett. a) n. 2 della legge delega).

Successivamente al discarico automatico, all'ente creditore sarà consentito riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 3 della legge delega).

Nel nuovo impianto il Legislatore delegante ha attribuito all'agente della riscossione l'onere di assicurare la tutela del diritto di credito, evitandone la decadenza e la prescrizione, e prevedendo, in pari tempo, che il processo di recupero coattivo sia svolto in conformità alla predetta pianificazione (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 4 della legge delega).

Al fine di abbattere il c.d. ^amagazzino della riscossione^o il Delegante ha posto l'obiettivo di individuare un'apposita disciplina transitoria con la quale stabilire le modalità di smaltimento di tale magazzino, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente della riscossione (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 7 della legge delega).

Al riordino del sistema di riscossione si accompagna, necessariamente, l'adeguamento del regime delle responsabilità dell'agente della riscossione, che permarranno, naturalmente, in presenza di dolo e nei casi di colpa grave dai quali sia discesa la decadenza o la prescrizione del diritto di credito (cfr. art. 18, comma 1, lett. a), n. 8).

In tale contesto, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito il potere di verificare la conformità dell'attività di recupero alla pianificazione di cui sopra (cfr. art. 18, comma 1, lett. a, n.10 della legge delega).

Il Legislatore delegante ha completato il quadro degli obiettivi dettando le indicazioni per l'introduzione di disposizioni complementari quali, in particolare, quelle volte a:

a) eliminare duplicazioni logistiche, per ridurre i costi (cfr. art. 18, comma 1, lett. c) della legge delega);



- b) agevolare l'accesso del contribuente al pagamento dilazionato (cfr. art. 18, comma 1, lett. d) della legge delega;
- c) superare progressivamente lo strumento della cartella di pagamento per anticipare l'incasso delle somme dovute dal debitore, intervenendo sull'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per individuare, tra l'altro, atti e avvisi cui estendere l'efficacia esecutiva dell'atto accertativo (cfr. art. 18, comma 1, lett. e), n. 1) della legge delega);
- d) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi anche mediante compensazione (cfr. art. 18, comma 1, lettere h) e i) della legge delega);
- e) garantire la tutela del diritto di difesa ai coobbligati solidali, anche attraverso la notifica della cartella di pagamento, mantenendo ferma la necessaria tutela del credito erariale (cfr. art. 18, comma 1, lett. l) della legge delega).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Un intervento riformatore in materia di servizio nazionale della riscossione (**articoli da 1 a 10**) si rende necessario per abbandonare un impianto vetusto e anacronistico, tuttora ispirato a principi appropriati ad un contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell'attività di riscossione coattiva, mentre ormai da anni, tale servizio è gestito da un ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione), strumentale ad un ente di diritto pubblico, l'Agenzia delle entrate, al quale sono state direttamente affidate le relative funzioni.

La legislazione vigente, nata in quel preciso contesto, è ancora oggi intrisa dei condizionamenti derivanti da un quadro socio-economico profondamente diverso, nel quale lo Stato affidava il servizio in concessione a società di promanazione bancaria, al fine di ottenere considerevoli anticipazioni finanziarie in attesa di recuperare i crediti pubblici posti in riscossione. Ne è disceso un assetto nel quale tali anticipazioni venivano restituite solo dopo molto tempo e, comunque, nei soli casi in cui dopo estenuanti tentativi di riscossione non andati a buon fine (tutte le azioni astrattamente possibili, indipendentemente dalla relativa efficacia), non fosse stato possibile incassare alcunché. Nel tempo, la portata del c.d. "obbligo del non riscosso come riscosso" è stata fortemente attenuata con correttivi vari (fino ad arrivare all'abolizione dello stesso obbligo nel 1999, in sede di prima riforma effettiva del sistema -cfr. d.lgs. n. 37/1999, d.lgs. n. 46/1999 e d.lgs. n. 112/1999), ma è rimasta sostanzialmente inalterata la previsione in base alla quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine). Ciò, nonostante sia pressoché impossibile, oltre che contrario al principio di economicità dell'azione amministrativa, tentare di dare corso, per tutte le posizioni debitorie, ad azioni di riscossione coattiva configurabili soltanto in linea teorica, con il risultato di rendere necessarie reiterate proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione e con conseguente accumulo negli anni di crediti di fatto inesigibili nelle contabilità degli enti creditori.

Per cercare di arginare tale fenomeno, sono state emanate, nel tempo, disposizioni varie, volte ad annullare o definire in via agevolata i crediti stratificatisi nel c.d. "magazzino della riscossione", senza che lo stesso fosse, comunque, adeguatamente eroso.

A seguire la fotografia di tale magazzino alla data del 31 dicembre 2023, relativo a circa 22,4 milioni di soggetti, estratta dai sistemi informativi di AdeR (Cfr. tabella 1).

TABELLA 1

Fascia di debito residuo	Numero contribuenti	% numero contribuenti	Importi residui in milioni di euro	% del carico affidato
01. Fino a 1.000 Euro	10.860.000	48,55%	22.450	1,86%
02. Da 1.000,01 a 5.000 euro	5.030.000	22,49%	19.690	1,63%
03. Da 5.000,01 a 10.000 euro	1.700.000	7,60%	16.920	1,40%
04. Da 10.000,01 a 50.000 euro	2.920.000	13,05%	86.110	7,14%
05. Da 50.000,01 a 100.000 euro	730.000	3,26%	57.700	4,78%
06. Da 100.000,01 a 500.000 euro	840.000	3,76%	188.740	15,64%
07. Oltre 500.000 euro	290.000	1,30%	814.990	67,54%
Totale complessivo	22.370.000	100,00%	1.206.600	100,00%

I 22,4 milioni di contribuenti con debiti residui sono ripartiti per tipologia di soggetto come da tabella a seguire (Cfr. tabella 2).

TABELLA 2

Fascia di debito residuo	Persone fisiche	% PF	Ditte individuali	% DI	Società e altre persone giuridiche	% PG
01. Fino a 1.000 Euro	8.670.000	54,63%	1.010.000	33,55%	1.170.000	33,62%
02. Da 1.000,01 a 5.000 euro	3.750.000	23,63%	580.000	19,27%	700.000	20,11%
03. Da 5.000,01 a 10.000 euro	1.160.000	7,31%	280.000	9,30%	260.000	7,47%
04. Da 10.000,01 a 50.000 euro	1.620.000	10,21%	720.000	23,92%	580.000	16,67%
05. Da 50.000,01 a 100.000 euro	310.000	1,95%	200.000	6,64%	220.000	6,32%
06. Da 100.000,01 a 500.000 euro	290.000	1,83%	180.000	5,98%	370.000	10,63%
07. Oltre 500.000 euro	70.000	0,44%	40.000	1,33%	180.000	5,17%
Totale complessivo	15.870.000	100,00%	3.010.000	100,00%	3.480.000	100,00%
% rispetto a totale contribuenti	70,94%		13,46%		15,56%	

In tale contesto, la legge delega n. 111/2023 ha previsto delle soluzioni strutturali, al fine di orientare al risultato l'azione di recupero dell'agente della riscossione e di evitare che si continuino ad effettuare tentativi di riscossione coattiva con inesistenti, o quanto meno scarse, aspettative di successo, favorendo il costante accumulo di nuovi debiti. Tali soluzioni sono state attuate attraverso l'intervento normativo in esame e, in particolare, attraverso gli **articoli da 1 a 10** del presente decreto delegato.

Si consideri, invero, che, ogni anno, circa 5.600 enti vari affidano mediamente 32 milioni di singoli crediti da riscuotere, per un totale di circa 81 miliardi di euro, riferibili a circa 9,8 milioni di contribuenti e sottesi a circa 15 milioni di cartelle (Cfr. tabella 3).

TABELLA 3

Fascia di carico documento/cartella	Numero cartelle* all'anno	% CAR	Numero Avvisi di addebito	% AVA	Numero Avvisi di accertamento o esecutivo	% AVE
01. Fino a 1.000 euro	12.090.000	76,77%	777.000	23,61%	17.000	6,91%
02. Da 1.000,01 a 5.000 euro	2.705.000	17,18%	2.164.000	65,76%	102.000	41,46%
03. Da 5.000,01 a 10.000 euro	422.000	2,68%	190.000	5,77%	35.000	14,23%
04. Da 10.000,01 a 50.000 euro	435.000	2,76%	141.000	4,28%	53.000	21,54%
05. Da 50.000,01 a 100.000 euro	55.000	0,35%	11.000	0,33%	15.000	6,10%
06. Da 100.000,01 a 500.000 euro	35.000	0,22%	7.000	0,21%	17.000	6,91%
07. Oltre 500.000 euro	6.000	0,04%	1.000	0,03%	7.000	2,85%
Totale complessivo	15.748.000	100,00%	3.291.000	100,00%	246.000	100,00%

*ricompresi accertamenti esecutivi enti locali partiti solo nel 2021

Inoltre, al fine di dare miglior evidenza dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione che verrà incisa dalle modifiche apportate dagli articoli da 1 a 10, nella tabella seguente (cfr. tabella 4) è riportato il volume degli atti/procedure effettuati nel 2023.

TABELLA 4
Azioni di recupero attivate nel 2023

Tipologia di azione	Anno 2023
Avvisi di intimazione	6.643.317
Solleciti	2.213.538
Procedure cautelari (fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie)	722.890
Pignoramenti	334.649
Procedure concorsuali	52.199
Interventi in procedure esecutive promosse da terzi	31.555

Nell'ulteriore tabella sottostante (cfr. tabella 5) viene fornita evidenza della correlazione tra azione di recupero prescelta e importo riscosso (espresso in milioni di euro), popolata con i dati di sintesi disponibili a consuntivo per l'anno 2023. (N.B. L'attribuzione dei dati di riscossione ad una specifica azione di recupero è stata stimata tenendo conto dell'ultima azione eseguita relativamente alla cartella di pagamento o all'avviso esecutivo interessati dalla quietanza di pagamento).

TABELLA 5
Riscossioni anno 2023 derivanti da azioni di recupero

Ultima azione di recupero svolta	Riscossioni anno 2023 in milioni di euro
----------------------------------	--



Avvisi di intimazione	822
Solleciti	208
Procedure cautelari (fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie)	472
Pignoramenti	859
Procedure concorsuali	710
Interventi in procedure esecutive promosse da terzi	48
Totale riscossione derivante da azione di recupero	3.120

Passando al discarico automatico delle somme affidate all'agente della riscossione, come evincibile dalla tabella 6, sotto riportata, si è assistito, nel tempo, ad una stratificazione del c.d. ^a magazzino dei crediti^o di scarsa/nulla esigibilità, alla quale il Legislatore ha voluto apportare rimedio ricorrendo all'automatismo dello stesso discarico.

TABELLA 6

	TOTALE Carichi affidati dal 2000 al 2023	Carichi affidati dal 2000 al 2010	Carichi affidati dal 2011 al 2017	Carichi affidati dal 2018
Carico affidato	1.775,6	675,9	619,3	480,3
Sgravi per indebiti e quote annullate	404,9	266,0	105,1	33,9
Riscosso	164,1	74,5	61,6	28,0
Carico Residuo Contabile	1.206,6	335,5	452,6	418,4
di cui:	1.206,6	335,5	452,6	418,4
Carico sospeso	100,4	10,3	35,7	54,4
Soggetti falliti	151,7	30,9	68,5	52,3
Soggetti deceduti e ditte cessate	195,0	88,7	74,9	31,5
Anagrafe tributaria negativa (nullatenenti)	136,5	37,8	48,9	49,8
Contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva	502,5	153,5	194,1	154,9
Rate a scadere su dilazioni non revocate	18,8	0,2	0,9	17,7
Magazzino residuo*	101,7	14,1	29,8	57,8

* Magazzino di crediti sui quali è presumibile siano più efficaci le azioni di recupero ma comprensivo di crediti per i quali, in ragioni di previsioni normative (es. limiti su procedura immobiliare, ecc..), le stesse azioni di recupero sono inibite o limitate per l'agente di riscossione.

Si consideri, a tal proposito, che, come già sopra evidenziato, ogni anno, circa 5.600 enti vari affidano mediamente 32 milioni di singole partite creditorie da riscuotere, per un controvalore di circa 80 miliardi di euro, riferibili a circa 9,8 milioni di contribuenti.

Oggi, pertanto, in assenza del discarico automatico, ogni anno si assiste a un incremento del magazzino di pari volume. Con l'introduzione di tale tipologia di discarico, viceversa, si otterrà, progressivamente, un decremento sensibile dei crediti in gestione all'agente della riscossione, che permetterà di orientare le risorse al recupero delle posizioni più recenti e con maggiori aspettative di incasso.

I **destinatari diretti** degli **articoli da 1 a 10** sono gli enti creditori del sistema nazionale della riscossione, il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'agente della riscossione. La platea dei potenziali **destinatari indiretti** delle citate disposizioni è, invece, rappresentata da tutti i contribuenti.

Nell'ambito dell'operazione di riassetto del sistema sopra delineata e nell'ottica di contenimento dei costi di struttura, la legge delega ha previsto anche un intervento volto, tra l'altro, all'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (**articolo 11**). Ciò, atteso che, allo stato, la spesa annua derivante dalle locazioni degli immobili situati nei capoluoghi di provincia

è pari a circa 18,5 milioni di euro.

Con l'**articolo 11** del decreto si è scelto di focalizzare l'intervento di attuazione della delega di cui alla lett. c) dell'art. 18, comma 1, della legge n. 111/2023 (nella quale si prevede di *"favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi"*) sull'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, per permettere a quest'ultima di utilizzare gratuitamente immobili demaniali resi disponibili per la prima.

La disposizione si pone in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del DL n. 193/ 2016, il quale prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi da entrambi gli enti sopra citati.

I **destinatari diretti** dell'**articolo 11** sono Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. **Destinatari indiretti** sono, invece, tutti i contribuenti che si recano presso le sedi dei due enti ogni anno.

Per quanto riguarda l'**articolo 12**, si è considerata, inoltre, l'esigenza di intervenire in materia di rateazioni dei debiti affidati all'agente della riscossione, in quanto si è avvertita sempre più l'esigenza di diluire maggiormente il pagamento delle somme dovute da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che, pur volendo ottemperare ai propri debiti, si trovano in condizione di particolare difficoltà economica. Tali soggetti, infatti, con gli attuali parametri non riescono a beneficiare di un numero di rate superiore a 72.

Nella tabella 7 viene data evidenza del numero medio annuo delle richieste di rateazione presentate negli ultimi 10 anni, del relativo importo e della percentuale media di decadenza, sia in termini numerici, che di importo.

TABELLA 7

	media ultimi 10 anni (periodo 2014-2023)
Numero richieste di rateazioni all'anno	1.010.000
Importo movimentato all'anno	12.800
% media di decadenza (numero rateazioni decadute)	51%
% media di decadenza (importo rateizzato relativo a rateazioni decadute)	58%

Al riguardo, si tenga conto che:

- circa 6,5 milioni di soggetti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2023 hanno, come detto, un debito superiore a 5.000 euro e, considerata la ragionevole fissazione di una soglia minima per la rata mensile di 50,00 euro, potrebbero essere interessati ad ottenere la dilazione del pagamento in un numero massimo di rate più esteso delle attuali 72;
- circa la metà delle richieste di rateizzazione in 72 rate - concesse nel 2023- sono riferite a debiti di importo inferiore a 10.000 euro e che, pertanto, si stima che possa permanere

l'interesse di parte dei debitori ad ottenere un piano rateale anche inferiore a 72 rate, al fine di evitare la corresponsione di onerosi interessi di rateizzazione, derivanti dalla maggiore estensione temporale dello stesso piano.

Per agevolare l'assolvimento dei debiti tributari da parte dei contribuenti, il Legislatore delegante ha previsto di modificare progressivamente le condizioni di accesso alla dilazione di pagamento, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. L'**articolo 12** ha quali potenziali **destinatari diretti** i debitori iscritti a ruolo e quale **destinatario indiretto** l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Al riguardo, si fa presente che circa 6,5 milioni di soggetti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2023 hanno un debito superiore a 5.000 euro e, considerata la ragionevole fissazione di una soglia minima per la rata mensile di 50,00 euro, potrebbero essere interessati ad ottenere la dilazione del pagamento in un numero massimo di rate più esteso delle attuali 72 (cfr. tabella 1).

L'**articolo 13** del decreto delegato affronta il problema della presenza nell'ordinamento di sistemi di riscossione differenziati per atto e tributi.

Infatti, nei casi di avvisi di accertamento e connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, l'art. 29 del decreto-legg n. 78/2010, prevede l'utilizzo del c.d. "accertamento esecutivo", in base al quale non è necessaria l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti ma solo l'affidamento del relativo "carico" all'agente della riscossione. In particolare, la norma prevede che i citati avvisi di accertamento debbano contenere anche l'obbligatorietà al pagamento degli importi dovuti. Tali atti divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione. Pertanto, l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo contenuto nel provvedimento impositivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Diverso è, invece, il sistema di riscossione nelle seguenti ipotesi:

- atti di recupero crediti;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, delle imposte di successione e donazione e dell'imposta sulle assicurazioni,
- avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposte di successione e donazione, nonché gli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
 - o imposta di registro
 - o imposte ipotecaria e catastale;
 - o imposta sulle successioni e donazioni;
 - o imposta sostitutiva sui finanziamenti;
 - o imposta di bollo;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche erariali e dell'addizionale erariale della tassa automobilistica.

Per tali atti e per tali tributi, infatti, il sistema di riscossione prevede una fase costitutiva del ruolo ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 602/1973 ed una successiva fase integrativa della sua efficacia con la consegna dello stesso all'agente della riscossione e conseguente notifica delle singole iscrizioni attraverso la cartella di pagamento. Si consideri, a tal proposito, che ogni anno vengono notificate



complessivamente circa 15 milioni di cartelle (come da risultanze dei sistemi informativi di AdER) di cui il 30% circa riguarda carichi affidati dall'Agenzia delle entrate e che, per effetto delle previsioni introdotte dallo Statuto del contribuente - che impongono la notifica anche agli obbligati solidali- il numero delle cartelle da notificare subirà un sensibile incremento.

Vi è, quindi, un sistema disomogeneo e frammentato tra i diversi tipi di atti e i differenti tributi, aggravato dalla mole di cartelle di pagamento da notificare. Da ciò la necessità di intervenire in sede di riforma.

Destinatari della disposizione sono sia l'Agenzia delle entrate che procederà all'affidamento dei carichi in virtù della nuova norma, sia l'Agenzia delle entrate-Riscossione che procederà all'attività di esecuzione. Ulteriori **destinatari** sono i contribuenti nei cui confronti verranno notificati i provvedimenti interessati dalla riforma.

Con riferimento all'**articolo 14, destinatari diretti** della disposizione sono i debitori coobbligati in via sussidiaria - che beneficeranno della possibilità di tutela giurisdizionale immediata, a seguito della notifica della cartella di pagamento a ciascuno di essi e rispetto ai quali si produrrà la sospensione della prescrizione del diritto di credito in caso di rateazione ottenuta dal debitore principale - nonché l'agente della riscossione.

L'**articolo 15** del decreto delegato mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

In base all'attuale disciplina nel caso in cui, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate rilevi che in capo al beneficiario risultino iscrizioni a ruolo, la stessa è tenuta a trasmettere apposita segnalazione all'agente della riscossione e a mettere a disposizione dell'agente le somme oggetto di rimborso. A seguito di tale segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme oggetto di rimborso e le riversa, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

L'erogazione del rimborso mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta testè rappresentato opera esclusivamente per il pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate e limitatamente alle imposte dirette (art. 28-ter del DPR n. 602/1973).

Tale sistema comporta, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo anche in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti il più delle volte di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso, a discapito del proficuo impiego della limitata capacità operativa dell'agente della riscossione e con un dispendio di costi destinati a non trovare ristoro a fronte di azioni esecutive quasi certamente incapienti.

Le evidenziate criticità e le limitazioni dell'ambito applicativo della disciplina sopra descritta hanno indotto il legislatore ad intervenire in sede di riforma fiscale.

In particolare, mediante l'**articolo 15** viene introdotta una soglia minima di rimborso (500 euro), a partire dalla quale sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta e viene esteso l'istituto della compensazione di cui all'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 alle imposte indirette nonché alle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate. Viene altresì previsto che, in caso di mancata

compensazione volontaria, le somme da rimborsare restino a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

La disposizione in commento ha, quali **destinatari**:

- l' Agenzia delle entrate;
- l' Agenzia delle entrate-riscossione;
- tutti gli enti, diversi dall' Agenzia delle entrate, titolari dei crediti che si avvalgono dell' Agenzia delle entrate-riscossione;
- i soggetti che vantano somme da ricevere a rimborso di ammontare, comprensivo di interessi, superiore a 500 euro e che sono inadempienti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'agente della riscossione), a prescindere dalla tipologia dell'imposta (diretta o indiretta) e dalla natura dell'ente che si avvale dell' Agenzia delle entrate-riscossione. A tal riguardo, si consideri che solo l' Agenzia delle entrate nel corso del 2023 ha erogato oltre 3 milioni di rimborsi fiscali a cittadini e imprese.

Inoltre, prendendo a riferimento il biennio 2022-2023, risulta che circa il 52% delle proposte di compensazione inviate ai contribuenti ai sensi del più volte citato art. 28-ter, come attualmente in vigore, risultano relative a singoli rimborsi inferiori a 500 euro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale è quello di dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati nell' articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale concernente la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Più in particolare, con il decreto delegato si intende riordinare la disciplina:

- delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme;
- dei controlli sull' attività dell' agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente;
- dell' integrazione logistica dell' Agenzia delle entrate e dell' Agenzia delle entrate-Riscossione;
- della rateazione delle somme affidate all' agente della riscossione;
- della concentrazione della riscossione nell' accertamento;
- della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
- della compensazione tra rimborsi d' imposta e importi iscritti a ruolo.

In termini generali, le richiamate disposizioni della legge delega e quelle del decreto delegato sono riconducibili agli interventi volti ad agevolare l'adempimento del contribuente e a rendere maggiormente efficiente il servizio della riscossione, anche ai fini della razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario.

Per quanto concerne gli obiettivi specifici, volti al raggiungimento delle richiamate finalità di rango generale, con riferimento agli **articoli da 1 a 10** vi è quello prioritario di introdurre la pianificazione dell'azione di riscossione, modulandola anche sulla base di logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale ed assicurando la salvaguardia dei termini di decadenza e prescrizione. A tale obiettivo si accompagna quello di pervenire al discarico automatico dei crediti decorsi 5 anni dalla data di relativo affidamento all'agente della riscossione, nonché al discarico anticipato nei casi di nullatenenza o fallimento del debitore, evitando con ciò l'accumulo di crediti inesigibili.

In particolare, venendo alla descrizione delle disposizioni, l' **articolo 1**, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, della legge n. 111/2023, introduce la previsione della pianificazione annuale



delle azioni di recupero dei crediti pubblici, che consentirà un'adeguata programmazione delle attività da svolgere, proprio in considerazione dell'estrema numerosità dei debitori e delle partite creditorie, ben evincibile dalle superiori tabelle.

In ragione di quanto precede, l'**articolo 2**, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 4, 5 e 6, della legge n. 111/2023, stabilisce gli adempimenti cui sarà tenuto l'agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2025, prevedendo che lo stesso agente debba effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, assicurare il rispetto del piano annuale e garantire la trasmissione telematica mensile all'ente creditore dei flussi informativi afferenti alle procedure di recupero azionate.

L'accumulo dei debiti è, poi, scongiurato dalle disposizioni dell'**articolo 3**, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, della legge n. 111/2023, si prevede - per le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fermo il rispetto dei vincoli posto in sede di conferimento della delega per i crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (cfr. art. 18, comma 2, della legge n. 111/2023) - il discarico automatico dei crediti non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, in uno al discarico anticipato dei medesimi crediti in presenza di fallimento o liquidazione giudiziale o di mancanza di beni del debitore aggredibili.

Naturalmente, ove sussistano aspettative di recupero, soccorre l'**articolo 4**, per escludere temporaneamente dal discarico automatico (sempre in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, della legge n. 111/2023) le quote affidate per le quali siano in corso rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

A seguito del discarico, comunque, l'**articolo 5**, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, della legge n. 111/2023, consente all'ente creditore, fino allo spirare del termine prescrizionale (decorrente dall'ultimo atto interruttivo notificato prima del discarico automatico), di gestire in proprio i crediti discaricati, oppure di affidarli in concessione a soggetti privati o di riaffidarli, per due anni, all'agente della riscossione nazionale, in tale ultima ipotesi mediante adesione ad apposite condizioni di servizio.

Anche in questo caso, ove, alla scadenza termine del biennio di riaffidamento, siano pendenti procedure esecutive o concorsuali o siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi indicati, si prevede la prosecuzione dell'attività di recupero. Diversamente, in caso di mancata riscossione, anche nel biennio di riaffidamento, le somme saranno definitivamente eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore.

Con l'**articolo 6** sono state introdotte anche le opportune verifiche sull'operato di AdER, da parte del MEF (rispetto alla pianificazione annuale) e - sulla base di criteri da individuare, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 10, della legge n. 111/2023, con apposito DM - degli enti creditori (sulle singole quote).

Il medesimo articolo 6, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 8, della legge n. 111/2023, individua altresì le responsabilità di AdER, fissando, in pari tempo, gli aspetti procedurali del controllo di competenza degli enti creditori, con possibilità (salvo che per le quote relative alle risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) di definizione agevolata della controversia eventualmente insorta con il singolo ente, ovvero di ricorso alla Corte dei Conti.

L'**articolo 7**, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 7, della legge n. 111/2023, attribuisce ad un'apposita Commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da rappresentanti del MEF) il compito di analizzare il magazzino dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione fino al 31 dicembre 2024 per proporre \pm coinvolgendo anche gli enti previdenziali e la Conferenza unificata - possibili soluzioni, da convogliare in successivi



provvedimenti legislativi, ai fini del graduale scarico totale o parziale di tali carichi.

Gli **articoli 8 e 9** recano disposizioni particolari per le c.d. ^arisorse proprie tradizionali^o dell'Unione Europea (nonché per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato), che non saranno assoggettate, in conformità al comma 2 dell'art. 18 della legge delega, all'istituto del scarico automatico.

L'**articolo 10**, in conseguenza delle nuove disposizioni recate dagli artt. 1-9, abroga:

- a) gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999;
- b) l'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 123/2011;
- c) l'art. 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228/2012;
- d) l'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-*bis*, 684-*ter*, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della n. 190/2014.

Con l'**articolo 11** si intende favorire la realizzazione di una integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché un effettivo risparmio di spesa pubblica complessivamente gravante sui contribuenti. La disposizione interviene sull'art. 1, comma 5-*quiquies*, del DL n. 193/2016, prevedendo che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione a titolo gratuito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le soluzioni allocative di cui dispone individuate per le proprie esigenze e per quelle di quest'ultima, anche nel caso di utilizzo, tra gli altri, di immobili demaniali. In tal modo, viene dunque data anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione la possibilità di avvalersi a titolo gratuito dei predetti immobili demaniali, come individuati e messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per le esigenze di entrambi gli enti.

Come tale, l'intervento è volto a diminuire il volume delle spese sostenute da Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio delle attività di propria competenza, con riflessi positivi sull'intera platea dei contribuenti. Inoltre, tale intervento normativo continua a perseguire l'obiettivo, già proprio del citato articolo 1, comma 5-*quiquies*, di fornire ai cittadini, in un'unica sede, un'assistenza che comprenda aspetti relativi sia alla gestione dei tributi sia alla riscossione coattiva.

L'**articolo 12** modifica in più punti l'art. 19 del DPR n. 602/1973, intervenendo, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023, in materia di dilazione di pagamento delle somme affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, il comma 1, lett. g), dello stesso art. 12 abroga l'attuale comma 1-*quiquies* del citato art. 19 del DPR n. 602/1973, così determinando - per le richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025 (cfr., in tal senso, il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo) - il venir meno del relativo decreto attuativo (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013). L'obiettivo specifico di tale disposizione è superare i condizionamenti previsti dalla legislazione vigente alla concessione, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, della possibilità di ripartire il pagamento dei debiti in un numero congruo di rate.

Con riferimento all'**articolo 13**, si osserva che la disposizione ha l'obiettivo specifico di armonizzare e rendere maggiormente celere l'attività di riscossione, attraverso l'eliminazione dei due passaggi dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento. La misura mira, quindi, a ridurre il tempo necessario alla riscossione dei tributi e delle sanzioni e, al contempo, a uniformare la procedura di riscossione per i tributi erariali.

L'**articolo 14**, relativo alla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, interviene, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. l), della legge n. 111/2023, sul DPR n. 602/1973 e, più specificamente:

- alla lett. a), inserendovi un nuovo art. 25-*bis*, dedicato agli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria, con l'obiettivo specifico di rendere edotto il coobbligato dell'esistenza di una rateazione ottenuta dal debitore principale che comporta la sospensione del diritto di credito anche nei confronti del citato coobbligato;
- alle lett. b) e c), modificando gli artt. 45 e 50, per prevedere che l'inizio dell'azione

esecutiva nei confronti di un determinato soggetto sia sempre preceduto dalla notifica allo stesso dell'atto di riscossione (a seconda dei casi, cartella di pagamento e avviso di intimazione) che ne costituisce il presupposto, con l'obiettivo specifico di garantire il diritto di difesa del coobbligato che, in virtù delle nuove disposizioni, potrà essere destinatario di misure esecutive solo a seguito della notifica della cartella di pagamento.

L'**articolo 15** ha l'obiettivo specifico di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi, in presenza di debiti a carico dei beneficiari, nonché di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di recupero coattivo dell'agente della riscossione, scongiurando il rischio di incorrere in azioni esecutive incapienti e rendendo applicabile la disciplina a prescindere dalla tipologia dell'imposta (diretta o indiretta) e dalla natura dell'ente titolare del credito che si avvale dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Gli **articoli 16 e 17**, dedicati, rispettivamente, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore, non incidono su leggi e regolamenti vigenti. Pertanto, non si individuano obiettivi specifici da realizzare.

2.2. Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento agli **articoli da 1 a 10**, il nuovo assetto del sistema, caratterizzato da una pianificazione annuale dell'attività di riscossione, consentirà di massimizzare l'efficacia dell'azione di recupero, attraverso la selezione degli atti/procedure secondo logiche di potenziamento di quelli a maggior efficacia deterrente.

In particolare, utili indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo in relazione ai citati **articoli da 1 a 10** sono:

- l'aumento del tasso di riscossione derivante dall'implementazione delle procedure previste in sede di pianificazione annuale;
- l'ammontare dello smaltimento progressivo del magazzino dei carichi pregressi, affidati dal 2000.

L'indice di efficacia dell'azione (espresso come rapporto tra azioni ad alta efficacia e totale delle azioni attivate), si renderà misurabile verificando:

- la **proficità** delle azioni di riscossione poste in essere (nozione che mette in relazione le azioni svolte con il fattore tempestività e redditività);
- la **redditività** delle medesime espresso come rapporto fra importo incassato e debito per cui si è proceduto.

Sono attualmente considerate di **Alta Efficacia** le azioni che nei novanta giorni successivi danno luogo, alternativamente:

- a pagamenti complessivamente superiori a 5.000 euro;
- a pagamenti >10% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito fino a 1.000 euro;
- a pagamenti >5% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito fino a 10.000 euro;
- a pagamenti >1% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito superiore a 10.000 euro;
- alla presentazione di una istanza di dilazione + un pagamento di qualsiasi importo.

Sono considerate di **Media Efficacia** le azioni che hanno determinato un pagamento entro i 90 giorni inferiore alla soglia di redditività definita e senza aver presentato istanza dilazione.

Sono considerate di **Bassa Efficacia** le azioni che hanno determinato almeno un pagamento, ma oltre i 90 giorni.

Sono considerate **Non Efficaci** le azioni che non hanno prodotto alcuna riscossione.

Si evidenzia, infine, che la riduzione dei crediti in gestione all'agente della riscossione si renderà effettivamente misurabile a decorrere dal 31 dicembre del 2030, data a partire dalla quale opererà il primo scarico automatico delle quote affidate ad AdER dal 1° gennaio 2025. Dalla citata data del

31 dicembre 2030 sarà, pertanto, possibile apprezzare il tasso di variazione annuo delle somme complessivamente gestite dalla stessa AdER.

In pari tempo, si assisterà allo smaltimento del magazzino pregresso, ma la relativa progressione si renderà nota e quantificabile solo allorché diventeranno operative le disposizioni di legge che saranno emanate all'esito dell'analisi del predetto magazzino a cura della Commissione prevista dall'articolo 7.

Con particolare riferimento all'**articolo 11**, un indicatore relativo all'efficacia dell'intervento normativo in esso contenuto potrà essere costituito dalla quantificazione dell'effettivo risparmio di spesa conseguito da Agenzia delle entrate-Riscossione per il tramite dell'utilizzo a titolo gratuito di beni demaniali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si potrà utilizzare un indicatore di tipo qualitativo, verificando il grado di soddisfazione dei destinatari indiretti, ossia coloro che si recano presso le strutture degli enti in esame.

Al fine di misurare gli effetti attesi dalle disposizioni dell'**articolo 12** del decreto, afferenti alla materia della dilazione del pagamento dei debiti affidati all'agente della riscossione, e, in particolare, dalla modifica progressiva delle condizioni di accesso alla medesima, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, due indicatori sono costituiti:

- dall'incremento del tasso di adempimento spontaneo derivante dall'estensione dei piani di dilazione;
- dalla riduzione del tasso di decadenza derivante dall'estensione dei piani di dilazione.

Con specifico riferimento all'**articolo 13** un indicatore in grado di misurare l'efficacia dell'intervento è dato dal raffronto tra l'attuale intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione dell'atto e l'esecuzione forzata e il medesimo intervallo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se verrà verificata una riduzione del tempo intercorrente tra l'emissione dell'atto e l'esecuzione forzata l'obiettivo di cui al punto 2.1. potrà considerarsi raggiunto.

Quanto all'**articolo 14** del decreto, afferente all'obbligo di notifica della cartella di pagamento all'obbligato solidale, trattasi di disposizione volta a garantire il diritto di difesa dei coobbligati e, pertanto, ad esso non sono connessi indicatori di tipo quantitativo.

Con riferimento all'**articolo 15**, utili indicatori potrebbero essere rappresentati:

- dall'incremento, rispetto alla disciplina previgente, del numero delle compensazioni dei debiti affidati dall'Agenzia delle entrate all'agente della riscossione con i rimborsi d'imposta di ammontare superiore a 500 euro;
- dal numero delle compensazioni dei debiti affidati all'agente della riscossione con i rimborsi aventi ad oggetto le imposte indirette;
- dal numero delle compensazioni dei debiti affidati all'agente della riscossione da parte di enti diversi dall'Agenzia delle entrate;
- dalla riduzione del numero delle procedure di riscossione coattiva incapienti;
- dalla riduzione delle tempistiche connesse all'erogazione dei rimborsi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il decreto è stato adottato al fine di dare attuazione all'art. 18 della legge n. 111/2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Gli **articoli 1-10** del decreto sono stati predisposti per attuare, in particolare, la lett. a) del comma 1 del citato art. 18, la cui formulazione risulta estremamente stringente e tale da non lasciare, in alcuni punti, effettivi margini di discrezionalità in sede attuativa. In tali punti, pertanto, il decreto si è necessariamente limitato, in buona sostanza, a trasporre il contenuto di dettaglio della legge delega. È questo il caso, in particolare:



- dell' **articolo 1** del decreto, relativo alla pianificazione annuale dell'attività di riscossione, rispetto all' art. 18, comma 1, lett. a), n. 1, della legge n. 111/2023;
- dell' **articolo 2** del decreto, avente ad oggetto gli adempimenti cui è tenuto nel nuovo sistema l' agente della riscossione, rispetto all' art. 18, comma 1, lett. a), nn. 4), 5) e 6), della legge n. 111/2023;
- dell' **articolo 3, comma 1**, del decreto, riguardante il nuovo istituto del discarico automatico delle quote non riscosse, rispetto all' art. 18, comma 1, lett. a), n. 2, della legge n. 111/2023;
- dell' **articolo 4** del decreto, relativo alle cause di differimento del discarico automatico, rispetto all' art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, della legge n. 111/2023.

In altri casi, invece, il comma 1, lett. a), dell' art. 18 della legge n. 111/2023 ha riconosciuto al Legislatore delegato più ampi margini di intervento.

Al riguardo, in materia di ^a discarico anticipato^o, con il **comma 2 dell' articolo 3** del decreto si è scelto - per individuare in concreto le fattispecie di ^a assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili^o (nelle quali l' art. 18, comma 1, lett. a), n. 2, della legge delega consente all' agente della riscossione di trasmettere all' ente creditore la comunicazione di discarico anticipato) - di fare riferimento a circostanze di carattere oggettivo, ossia alla ^a chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale^o e all' ^a assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti^o (evidentemente, nell' ambito dei poteri attribuiti a AdER), rilevata in base alle risultanze del sistema informativo dell' Amministrazione Finanziaria, anziché adottare una formulazione più generica. Ciò, allo scopo di minimizzare le difficoltà applicative e rendere residuali le controversie tra la stessa AdER e gli enti creditori circa l' effettiva ricorrenza delle fattispecie in parola.

Per quanto riguarda, poi, il riaffidamento dei carichi, nell' ambito di quanto previsto dal Delegante all' art. 18, comma 1, lett. a), n. 3, della legge n. 111/2023, con l' **articolo 5** del decreto si è scelto, con specifico riferimento al riaffidamento all' Agenzia delle entrate-riscossione, di non consentirlo senza limitazioni e di:

- prevedere che avvenga mediante adesione a condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell' Agenzia, per garantire agli enti interessati trasparenza e parità di trattamento (commi 1, lett. c), e 4 dell' art. 5);
- contenerne la durata in due anni (comma 1, lett. c), dell' art. 5), per evitare di costringere nuovamente l' agente della riscossione a lavorare una massa crescente nel tempo di carichi pregressi e a distogliere risorse dall' azione di recupero dei carichi più recenti, caratterizzati da migliori aspettative di incasso;
- finalizzarlo all' esercizio di attività di riscossione derivanti dalle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter (afferente alla compensazione tra rimborsi d' imposta e somme iscritte a ruolo) e 48-bis (relativo alle verifiche della presenza di debiti insoluti in capo ai beneficiari di pagamenti dei soggetti pubblici di importo superiore a 5.000 euro) del DPR n. 602/1973 o dall' affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore (comma 2 dell' art. 5); ciò, sempre per indirizzare l' attività di riscossione sui carichi più recenti;
- prevedere l' applicazione della disciplina del discarico automatico (in questo caso, dopo due anni, anziché cinque) e delle relative cause di esclusione (comma 3 dell' art. 5), per assicurare la coerenza complessiva dell' intervento normativo;
- consentirlo anche nelle ipotesi di discarico anticipato, ma vincolando l' ente creditore ad indicare ad AdER i beni aggredibili effettivamente emersi per effetto della rilevazione di ^a nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore^o (comma 5 dell' art. 5). Si è inteso così impedire che vi siano riaffidamenti operati in presenza di elementi soltanto generici, suscettibili di far lievitare inutilmente lo stock delle partite creditorie in gestione a AdER.

Con riferimento al regime della responsabilità dell'agente della riscossione ed ai controlli sull'operato dello stesso, l'**articolo 6** del decreto, nel dare attuazione al puntuale criterio di delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), n. 8, della legge n. 111/2023, si limita, per il resto, a definirne gli aspetti procedurali. Al riguardo, in assenza di prescrizioni del Delegante, si è ritenuto, in sostanza, di riproporre, *mutatis mutandis*, la disciplina del D.Lgs. n. 112/1999; ciò, tenuto conto che tale disciplina è, a sua volta, coerente con i principi generali dell'ordinamento in tema di procedimento amministrativo, quali declinati dalla legge n. 241/1990.

Relativamente al magazzino dei carichi pregressi di AdER, con l'**articolo 7** del decreto (attuativo dell'art. 18, comma 1, lett. a), n. 7, della legge n. 111/2023) si è scelto di affidarne la regolazione a successive disposizioni di legge, da adottare sulla base delle proposte da formulare a cura della Commissione prevista dallo stesso art. 7, a valle dell'analisi di tale magazzino e con il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e degli enti previdenziali. In proposito, si è ritenuto corretto privilegiare tale opzione, rispetto a quella di individuare immediatamente tali soluzioni, al fine di poterle calibrare in relazione a quanto emergerà dal preliminare approfondimento condotto da tecnici qualificati.

Gli **articoli 8 e 9** del decreto disciplinano il trattamento delle quote affidate (rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2024) a titolo di *risorse proprie tradizionali* dell'Unione Europea, in conseguenza dell'esclusione - stabilita dall'art. 18, comma 2, della legge n. 111/2023 - dall'ambito di applicazione del discarico automatico.

In tali articoli, inoltre, si è voluto garantire, una tutela *rinforzata* dei crediti unionali anche per aspetti non coperti da specifici vincoli imposti dal Delegante attraverso:

- l'equiparazione alle predette *risorse proprie tradizionali* delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, in considerazione della rilevanza che l'esigenza di recupero di tali somme assume nell'ordinamento dell'Unione Europea;
- l'esclusione delle stesse risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dalla definizione abbreviata delle controversie tra ente creditore e agente della riscossione, mantenendo così inalterata l'analoga previsione attualmente contenuta nell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 112/1999.

Ove, infatti, si fosse optato diversamente, non sarebbe stato possibile assicurare certezza della disciplina da applicare in materia, con il rischio, peraltro, di contestazioni da parte dell'Unione Europea.

Con l'**articolo 11** del decreto si è scelto di focalizzare l'intervento di attuazione della delega di cui alla lett. c) dell'art. 18, comma 1, della legge n. 111/2023 (nella quale si prevede di *favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi*) sull'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, per permettere a quest'ultima di utilizzare gratuitamente immobili demaniali resi disponibili per la prima, mentre non si sono ritenuti immediatamente fattibili ulteriori interventi di integrazione tra le due Agenzie, per mancanza dei relativi presupposti.

Nell'**articolo 12** del decreto si è ritenuto di dover pervenire alla progressiva modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate \pm come richiesto dall'art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023 \pm agendo su diverse leve.

In primo luogo, si è scelto di abrogare, a partire dal 2025, la distinzione tra *rateazione ordinaria* in un massimo di 72 rate mensili a favore del contribuente *in temporanea situazione di obiettiva difficoltà* (da documentare specificamente se le somme iscritte a ruolo comprese nella richiesta sono di importo superiore a 120.000 euro) e *rateazione straordinaria* in un massimo di 120 rate



mensili a beneficio del *debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica*^o, considerata sussistente se lo stesso debitore, sulla base dei parametri definiti con apposito DM, documenta che gli è impossibile *“eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario”* e risulta solvibile *“in relazione al piano di rateazione concedibile”* (cfr. art. 19, comma 1-*quinquies*, del DPR n. 602/1973). Ciò, in quanto il mantenimento di tale distinzione è parsa in contrasto con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti tributari che costituisce uno degli assi portanti dell'intero impianto della delega fiscale.

La nuova disciplina, pertanto, si limiterà a differenziare le condizioni di accesso alla rateazione in base all'importo del debito - fino a 120.000 euro e da 120.000 euro in poi \pm consentendo di ottenere la dilazione nel primo caso su semplice richiesta e nel secondo documentando la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il nuovo comma 1.2 dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 rinvia, poi, ad un DM la determinazione dei parametri in funzione dei quali l'agente della riscossione dovrà effettuare, distintamente per le persone fisiche e gli altri soggetti, la valutazione dell'effettiva esistenza delle condizioni per accedere alla rateazione. Tale opzione è stata preferita a quella della mera riproposizione del generico richiamo al presupposto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore per assicurare certezza del diritto attraverso l'introduzione, nel decreto ministeriale, di criteri di maggior dettaglio che possano orientare la corretta applicazione della norma.

Quanto, infine, alla prospettiva della progressiva stabilizzazione a 120 del numero massimo di rate concedibili, si è ritenuto di dover perseguire l'obiettivo posto dal Delegante assicurando, nel contempo, un adeguato presidio delle esigenze della finanza pubblica e, a tal fine, si è scelto di:

- prevedere un aumento con cadenza biennale del numero massimo di rate che potrà essere accordato su semplice richiesta del contribuente, fino ad arrivare a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029;
- vincolare l'ulteriore innalzamento a 120 agli esiti del monitoraggio che il MEF eseguirà nel tempo sugli effetti derivanti dalle nuove disposizioni (cfr. il comma 4 dell'art. 12 del decreto).

Sin dal 2025, indipendentemente dall'importo del debito, sarà, tuttavia, possibile ottenere di ripartire il pagamento in 120 rate ai debitori che documenteranno il loro stato di difficoltà.

Con l'**articolo 13** del decreto si è inteso procedere all'esercizio della delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), n. 1, della legge n. 111/2023, diretta a *“potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione”* - dove si prevede *“il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*), indicando già dettagliatamente in norma primaria una serie di atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate cui riconoscere efficacia esecutiva, anche allo scopo di agevolare, con riguardo a tali atti, l'iter di emanazione del regolamento ai sensi dell'all'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. In particolare, la valutazione delle alternative è stata compiuta tenendo conto della necessità di superare progressivamente lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento, al fine di anticipare l'incasso, da parte dell'agente della riscossione, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive.

Non si è, viceversa, dato corso all'*“estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero”* prospettata nel n. 2 della lett. e), dell'art. 18, comma 1, della legge delega, in quanto si è ritenuto di maggior garanzia per il debitore il mantenimento dell'attuale limite annuale di efficacia degli atti in parola, con la conseguente

necessità di continuare a notificare un nuovo atto, anche a valenza meramente sollecitatoria, una volta decorso l'anno.

Relativamente, infine alla *razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari*^o, indicata dal n. 3 della citata lett. e), dell'art. 18, comma 1, della legge n. 111/2023, si è considerato superfluo un intervento al riguardo, in ragione di quanto già stabilito con il nuovo art. 75-ter del DPR n. 602/1973 (rubricato *cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo*^o), recentemente introdotto dall'art. 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2024 in dichiarata *coerenza con le previsioni*^o del medesimo art. 18 della legge delega.

Con l'**articolo 14** del decreto si è ritenuto opportuno completare il percorso di attuazione della delega di cui all'art. 18, comma 1, lett. l), della legge n. 111/2023, avviato, in materia di *riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti*^o, con l'introduzione, nello *Statuto dei diritti del contribuente*^o (ad opera del D.Lgs. n. 219/2023), dall'art. 7-sexies, comma 3, ai sensi del quale *¼ gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.*^o

A tal proposito, si è voluto, in particolare, specificare, ai fini del *corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa*^o e per dirimere possibili dubbi interpretativi, che:

- prima dell'inizio dell'attività di recupero coattivo dell'agente della riscossione nei suoi confronti, ciascun coobbligato debba essere raggiunto dalla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione;
- nei casi di responsabilità sussidiaria, la concessione della rateazione a favore dell'obbligato principale sospende la prescrizione anche nei confronti degli obbligati in via sussidiaria.

Con l'**articolo 15** del decreto è stato esteso a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle entrate il meccanismo di compensazione dei rimborsi fiscali con il pagamento delle somme iscritte a ruolo, attualmente previsto soltanto in fase di erogazione dei rimborsi delle imposte sui redditi.

Una tale estensione è del tutto coerente con l'impianto della legge delega ± che dispone, alla lett. e) dell'art. 18, comma 1, della legge n. 212/2000, il potenziamento dell'*attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione*^o e, alle successive lett. h) e i), rispettivamente, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure relative ai rimborsi e la revisione della *disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione*^o ± ma non discende da uno specifico obbligo imposto dal Delegante. Si è ritenuto, tuttavia, di prevederla perché foriera di benefici sia per il contribuente che per l'Amministrazione Finanziaria e funzionale a rimuovere l'attuale limitazione del perimetro applicativo dell'istituto della compensazione, quale delineata oggi dall'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 e dall'art. 20-bis del D.Lgs. n. 46/1999, che non appare sorretta da valide motivazioni. Pertanto, nel valutare le opzioni di intervento si è preso in considerazione l'esigenza di semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, nonché quella di rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione, allo scopo ultimo di incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari



Con riferimento agli **articoli da 1 a 10**, gli impatti **economici** attesi per i soggetti destinatari (enti creditori del sistema nazionale della riscossione, Ministero dell'Economia e delle finanze e agente della riscossione) sono rappresentati dall'efficientamento del sistema, anche in termini di ^a pulizia^o dei bilanci degli stessi enti creditori, e dalla semplificazione degli adempimenti procedurali, con indirette ricadute positive sull'intera collettività; tali effetti si determineranno nel tempo, in modo differenziato per i crediti affidati fino al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 7 del decreto) e per quelli consegnati dal 1° gennaio 2025.

Per quel che concerne l'**articolo 11** si evidenzia che la norma ha un impatto **economico** per Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto consente un effettivo risparmio di spesa per il tramite dell'utilizzo a titolo gratuito di beni demaniali a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione di cui all'**articolo 12**, agevolando l'accesso all'istituto della dilazione di pagamento avrà significativi impatti **socio-economici** positivi per i soggetti destinatari, ossia i debitori iscritti a ruolo, anche dal punto di vista di una migliore percezione del sistema fiscale da parte dei contribuenti. Gli effetti dell'intervento sono distribuiti nel tempo, poiché, per i debiti fino a 120.000 euro, è stato previsto il progressivo innalzamento a 108, con cadenza biennale, del numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta di parte, con eventuale ulteriore aumento a 120, a partire dal 2031, in funzione degli esiti del monitoraggio sulle ricadute delle nuove disposizioni sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'**articolo 13**, si osserva che la norma ha impatti **economici e sociali** positivi, in quanto l'eliminazione degli adempimenti relativi all'iscrizione a ruolo e alla successiva cartella di pagamento, comporta sia un risparmio di spesa per gli enti destinatari della norma (Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione), sia una migliore efficienza dell'attività amministrativa in generale in virtù dell'accorciamento della filiera della riscossione per le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate indicate dallo stesso articolo 13, che si renderà effettivo a seguito dell'emanazione di specifico regolamento attuativo dell'articolo 29, comma 1, del DL n. 78/2010, come modificato dall'articolo 13 in commento. Dal punto di vista degli impatti sociali si osserva, altresì, che, in virtù della disposizione in esame, i contribuenti non riceveranno più una pluralità di atti (provvedimento impositivo e successiva cartella) per i medesimi debiti: ciò comporta una riduzione delle potenziali impugnazioni e delle incertezze, anche sotto il profilo della notifica, che possono derivare dall'esistenza di più atti relativi allo stesso oggetto.

La disposizione di cui all'**articolo 14**, sotto il profilo degli impatti **economico-sociali**, consente ai soggetti destinatari, ossia i debitori obbligati in solido, di beneficiare della possibilità di tutela giurisdizionale immediata, a seguito della notifica della cartella di pagamento a ciascuno di essi e all'agente della riscossione, in virtù dell'estensione al coobbligato la sospensione della prescrizione del diritto di credito, di risparmiare i costi connessi ad azioni esecutive che si rivelerebbero vane.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 15**, per quanto riguarda gli impatti **economici e sociali** sull'Agenzia delle entrate, sugli altri enti che hanno affidato somme all'Agenzia delle entrate-Riscossione e su quest'ultima, consente di rendere l'azione di recupero coattivo più proficua, di ridurre i costi, anche in termini di risorse impiegate, connessi all'avvio di procedure esecutive incipienti nonché di incrementare la celerità dei processi.

Dal punto di vista dei soggetti titolari di somme da ricevere a rimborso e inadempienti rispetto ad obblighi di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, le modifiche apportate dall'**articolo 15** producono effetti in termini di riduzione delle tempistiche legate all'ottenimento dei rimborsi in virtù delle più ampie e più snelle possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione-oggi prevista solo in fase di erogazione dei rimborsi per imposte sui redditi.

Con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, non sono individuabili specifici impatti di natura ambientale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le disposizioni del decreto non hanno impatti specifici sulle PMI, diversi da quelli che si determineranno per l'intera platea dei contribuenti evidenziati sub.1.

B. Effetti sulla concorrenza

Le disposizioni del decreto non incidono sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Rispetto alle norme in esame, tenuto anche conto che, in base all'allegato A del DPCM 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi, non si ravvisano specifici profili da evidenziare con riferimento a tali oneri.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Laddove il Legislatore delegante ha riconosciuto a quello delegato effettivi margini di intervento, le motivazioni delle opzioni compiute nel decreto sono rinvenibili, come più dettagliatamente specificato nella sezione 3, nell'esigenza:

- in materia di ^adiscarico anticipato^o (**comma 2 dell'articolo 3** del decreto), di minimizzare le difficoltà applicative della previsione e rendere residuali le controversie tra AdER e gli enti creditori;
- per quanto riguarda il riaffidamento dei carichi (**articolo 5** del decreto), di non consentirlo in modo illimitato, al fine di evitare di far lievitare inutilmente lo stock delle partite creditorie in gestione a AdER;
- con riferimento al regime della responsabilità dell'agente della riscossione ed ai controlli sull'operato dello stesso (**articolo 6** del decreto), di definirne gli aspetti procedurali riproponendo, *mutatis mutandis*, la disciplina del d.lgs. n. 112/1999, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento in tema di procedimento amministrativo, quali declinati dalla legge n. 241/1990;
- relativamente al magazzino dei carichi pregressi di AdeR (**articolo 7** del decreto), di affidarne la regolazione a successive disposizioni di legge, da adottare sulla base delle proposte da formulare a cura della Commissione prevista dallo stesso articolo 7, a valle dell'analisi di tale magazzino e con il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e degli enti previdenziali. Ciò, allo scopo di individuare le migliori soluzioni in relazione a quanto emergerà dal preliminare approfondimento condotto da tecnici qualificati;
- in materia di trattamento delle quote affidate a titolo di ^arisorse proprie tradizionali^o dell'Unione Europea (**articoli 8 e 9** del decreto), di garantire una tutela ^arinforzata^o dei crediti unionali anche per aspetti non coperti da specifici vincoli imposti dal Delegante, per assicurare certezza alla disciplina da applicare in tale materia e fugare il rischio di contestazioni da parte dell'Unione Europea;
- di focalizzare l'intervento di attuazione della delega di cui alla lett. c) dell'art. 18, comma 1, della legge n. 111/2023, sull'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle

- entrate-Riscossione (**articolo 11** del decreto), per permettere a quest'ultima di utilizzare gratuitamente immobili demaniali resi disponibili per la prima;
- di pervenire alla progressiva modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione (**articolo 12** del decreto):
 - a) abrogando, a partire dal 2025, la distinzione tra ^a *rateazione ordinaria*^o in un massimo di 72 rate mensili a favore del contribuente ^a *in temporanea situazione di obiettiva difficoltà*^o (da documentare specificamente se le somme iscritte a ruolo comprese nella richiesta sono di importo superiore a 120.000 euro) e ^a *rateazione straordinaria*^o in un massimo di 120 rate mensili a beneficio del *debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica*^o, in quanto il mantenimento di tale distinzione si sarebbe posto in contrasto con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti tributari;
 - b) limitandosi a differenziare le condizioni di accesso alla rateazione in base all'importo del debito - fino a 120.000 euro e da 120.000 euro in poi \pm consentendo di ottenere la dilazione nel primo caso su semplice richiesta e nel secondo documentando la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
 - c) rinviando ad un DM la determinazione dei parametri in funzione dei quali l'agente della riscossione dovrà effettuare, distintamente per le persone fisiche e agli altri soggetti, la valutazione dell'effettiva esistenza delle condizioni per accedere alla rateazione, per assicurare certezza del diritto attraverso l'introduzione, nel decreto ministeriale, di criteri di maggior dettaglio che possano orientare la corretta applicazione della norma;
 - d) puntando, per garantire anche un adeguato presidio degli equilibri di finanza pubblica, ad un progressivo innalzamento a 108 del numero massimo di rate concedibili su semplice richiesta di parte e vincolando l'ulteriore aumento a 120 agli esiti del monitoraggio che il MEF eseguirà nel tempo sugli effetti derivanti dalle nuove disposizioni;
 - di individuare dettagliatamente già in norma primaria una serie di atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate cui riconoscere efficacia esecutiva (**articolo 13** del decreto), anche allo scopo di agevolare, con riguardo a tali atti, l'iter di emanazione del regolamento di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988;
 - di specificare (**articolo 14** del decreto), ai fini del ^a *corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa*^o in materia di riscossione nei confronti dei debitori solidali, che, prima dell'inizio dell'attività di recupero coattivo dell'agente della riscossione a ciascun coobbligato debba essere notificata della cartella di pagamento (e il successivo avviso di intimazione, decorso l'anno dalla notifica della prima) e che, nei casi di responsabilità sussidiaria, la concessione della rateazione a favore dell'obbligato principale sospende la prescrizione anche nei confronti degli obbligati in via sussidiaria;
 - di estendere (**articolo 15** del decreto) a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle entrate il meccanismo di compensazione dei rimborsi fiscali con il pagamento delle somme iscritte a ruolo, attualmente previsto soltanto in fase di erogazione dei rimborsi delle imposte sui redditi, per i benefici che ne derivano, sia per il contribuente, che per l'Amministrazione Finanziaria.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni in esame avviene, per taluni articoli, mediante decreti attuativi.



In particolare, l'**articolo 6, comma 3**, del decreto stabilisce che, con provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, siano definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità di effettuazione dello stesso controllo.

Inoltre, i nuovi commi 1.2 e 1.3 dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 (la cui introduzione è prevista dall'**articolo 12** del decreto delegato) rinviano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione ± distintamente, da un lato, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e, dall'altro, per i restanti soggetti - dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà che il contribuente dovrà documentare, ove necessario, per ottenere la rateazione; con lo stesso decreto dovranno essere stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri in parola. Tenuto conto che le attuali disposizioni in materia di rateazione continueranno ad applicarsi alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, il DM in parola dovrà essere emanato in tempo utile per consentirne l'applicazione a quelle presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Non sono individuabili specifiche condizioni ulteriori, di carattere organizzativo, finanziario, economico, sociale e amministrativo, suscettibili di incidere in modo significativo, nel contesto corrente, sulla concreta attuazione del decreto delegato e sulla sua efficacia.

Ciò, ferma restando l'esigenza di valutare gli effetti sulla finanza pubblica delle disposizioni recate dall'articolo 12 in materia di rateazione.

Per quanto riguarda l'**articolo 15**, viene demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, la definizione delle modalità di attuazione, dei limiti e delle condizioni per l'applicazione della novellata disciplina di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973 in materia di erogazione dei rimborsi mediante compensazione con crediti d'imposta.

5.1 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso i dati acquisiti attraverso la cooperazione con Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto delegato nel suo complesso, queste risultano essere il frutto del lavoro di apposito Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, di cui hanno fatto parte docenti universitari, professionisti del settore, esperti dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nell'ambito e a valle dei lavori del Comitato richiamato alla sezione 6 non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni inserite nel decreto delegato né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne, se non nei limiti dei lavori svolti, a titolo gratuito, dal Comitato stesso.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

M/ECONOMIA E FINANZE/2024

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di assicurare adeguati tempi tecnici per l'aggiornamento delle procedure informatiche ai fini della tempestiva e regolare applicazione del nuovo quadro regolatorio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri



Spa